



Città di Battipaglia
Medaglia d'argento al valore civile

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. 139 del 14.10.1991 e modificato con le seguenti delibere consiliari:

- *n. 16 del 31.01.2000*
- *n. 115 del 28.11.2002*
- *n. 134 del 13.12.2002*
- *n. 142 del 20.12.2003*
- *n. 78 del 26.07.2004*
- *n. 74 del 22.11.2006 (Commissario Straordinario)*
- *n. 62 del 01.10.2007*
- *n. 17 del 09.02.2010*
- *n. 57 del 01.06.2010*
- *n. 106 del 02.08.2010*
- *n. 113 del 06.10.2010*
- *n. 136 del 08.11.2010*
- *n. 164 del 12.10.2011*
- *n. 7/C del 30.04.2014 (Commissione Straordinaria)*
- *n. 25/C del 27.03.2015 (Commissione Straordinaria)*
- *n. 72 del 16.10.2017*
- *n. 14 del 18.03.2019*
- *n. 13 del 23.01.2023*

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	6
CAPO I - Identità.....	6
Art. 1 - Comune	6
Art. 2 - Territorio e Sede Comunale	6
Art. 3 - Funzioni	6
Art. 4 - Stemma e Gonfalone	6
Art. 5 - Comunità	6
Art. 6 - Statuto	7
CAPO II - FINALITÀ.....	7
Art. 7 - Valori Fondamentali	7
Art. 8 - Solidarietà tra le Genti	7
Art. 9 - Cultura e tradizioni	7
Art. 10 - Ambiente e territorio.....	7
Art. 10 bis - Diritti degli animali	8
Art. 11 - Interventi sociali	8
Art. 12 - Economia; sviluppo tecnologico e lavoro	8
Art. 13 - Programmazione pluriennale	9
Art. 14 - Pari opportunità	9
Art. 15 - Organizzazione	10
Art. 16 - Autonomia finanziaria	10
Art. 17 - Informazione	10
Art. 18 - Obiettivi strategici prioritari dell'attività amministrativa del Comune	10
TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE.....	11
Art. 19 - Organi del Comune.....	11
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE	11
Art. 20 - I Consiglieri Comunali	11
Art. 21 - Diritti del Consigliere	11
Art. 21-bis - Gettoni di presenza e rimborso delle spese di viaggio.....	11
Art. 22 - Doveri del Consigliere	12
Art. 23 - Accesso del Consigliere	12
Art. 24 - Dimissioni del Consigliere	12
Art. 25 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri	12
Art. 26 - Il Consiglio Comunale	13
Art. 26-bis - Esimenti alle cause di Ineleggibilità o Incompatibilità	13
Art. 27 - Convalida degli eletti.....	13
Art. 28 - Diserzione della prima seduta.....	13
Art. 29 - Sessioni	13
Art. 30 - Funzionamento	14
Art. 31 - Maggioranze speciali	14
Art. 32 - Gruppi consiliari	14
Art. 33 - Presidente del Consiglio Comunale	15
Art. 34 - Poteri del Presidente.....	15
Art. 35 - Indennità del Presidente	15
Art. 36 - Vice Presidenti.....	15
Art. 37 - Ufficio di Presidenza	16
Art. 37-bis - Mandato e Revoca dell'Ufficio di Presidenza.....	16
Art. 38 - Mozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente o del Vicepresidente.....	16
Art. 39 - Commissioni Consiliari.....	16
Art. 40 - Commissioni Permanenti	17
Art. 41 - Commissioni di indagine	17
Art. 42 - Commissioni Speciali.....	17
Art. 43 - Commissione Commercio sulle aree pubbliche.....	17
Art. 43 bis - Commissione speciale sull'agricoltura	18

Art. 44 - Indirizzi per le nomine	18
CAPO II - LA GIUNTA.....	18
Art. 45 - La Giunta Comunale	18
Art. 46 - Composizione e Nomina	19
Art. 47 - Condizione di Nomina nella Giunta	19
Art. 48 - Gli Assessori.....	19
Art. 49 - Competenze.....	19
Art. 50 - Funzionamento	20
Art. 51 - Dimissione e revoca degli Assessori.....	21
CAPO III - IL SINDACO	21
Art. 52 - Il Sindaco.....	21
Art. 53 - Altre attribuzioni organizzative	22
Art. 54 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale	23
Art. 54-bis - Rappresentanza dell'Ente	23
Art. 54-ter - Costituzione in Giudizio	23
Art. 55 - Deleghe ai Dirigenti.....	23
Art. 56 - Divieto generale di incarichi e consulenze	24
Art. 57 - Dimissioni del Sindaco	24
Art. 58 - Mozione di sfiducia	24
Art. 59 - Effetti della mozione di sfiducia.....	24
Art. 60 - Vice-Sindaco.....	24
TITOLO III - DECENTRAMENTO	24
Art. 61 - Organi del decentramento.....	24
Art. 62 - Organi del Quartiere	25
Art. 63 - Attribuzioni e funzionamento del consiglio di quartiere	25
Art. 64 - Elezione e durata in carica dei consigli di quartiere.....	25
Art. 65 - Competenze consultive dei Consigli di quartiere	26
Art. 66 - Competenze deliberative dei consigli circoscrizionali	26
Art. 67 - Deleghe	26
Art. 68 - Conferenza dei Presidenti.....	26
Art. 69 - Gratuità della carica	26
TITOLO IV - LA PARTECIPAZIONE.....	26
CAPO I - IL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE	26
Art. 70 - Partecipazione popolare	26
Art. 71 - Forme associative.....	26
Art. 72 - Organizzazioni di volontariato	27
Art. 73 - Diritti delle forme associative	27
Art. 74 - Delle consultazioni e delle consulte	27
CAPO II - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.....	28
Art. 75 - Consulte	28
Art. 76 - Conferenza permanente sull'ambiente	28
Art. 77 - Consiglio delle donne.....	28
Art. 78 - Consiglio dei ragazzi.....	28
CAPO III - POTERI DI INIZIATIVA POPOLARE	29
Art. 79 - L'iniziativa popolare	29
Art. 80 - Organismi di partecipazione e consultazione	29
CAPO IV - REFERENDUM	30
Art. 81 - Referendum popolari	30
Art. 82 - Limiti, validità ed efficacia	30
Art. 83 - Giudizio di ammissibilità della richiesta	31
CAPO V - IL GARANTE DELLA LEGALITÀ E DEI CITTADINI ED IL SENATO COMUNALE	31
Art. 84 - Il Garante della legalità e dei cittadini	31
Art. 85 - Elezione, Durata e Requisiti	31
Art. 86 - Ineleggibilità, incompatibilità e revoca.....	32

Art. 87 - Funzioni	32
Art. 88 - Mezzi a disposizione del Garante	33
Art. 89 - Il Senato Comunale	33
TITOLO V - TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	34
Art. 90 - Il principio della trasparenza	34
Art. 91 - Comunicazione di inizio del procedimento	34
Art. 92 - Contenuto della comunicazione	34
Art. 93 - Diritti degli interessati al procedimento	35
Art. 94 - Doveri dell'Amministrazione comunale	35
Art. 95 - Pubblicità degli atti amministrativi	35
Art. 96 - Accesso agli atti	35
Art. 97 - Regolamento	36
TITOLO VI - GLI UFFICI, I DIRIGENTI ED IL PERSONALE	36
CAPO I - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	36
Art. 98 - Principi ispiratori ed obiettivi	36
Art. 99 - Organizzazione degli uffici	36
Art. 100 - Personale	37
Art. 101 - Formazione	37
CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE	38
Art. 102 - Posizione	38
Art. 103 - Attribuzioni di gestione, di direzione e di coordinamento	38
Art. 104 - Attribuzioni consultive	39
Art. 105 - Attribuzioni di legalità e di garanzia	39
Art. 106 - Funzione del Vice Segretario Comunale	39
CAPO III - I DIRIGENTI	39
Art. 107 - Attribuzione dei dirigenti	39
Art. 107-bis - Deleghe di Funzioni dei dirigenti	41
Art. 108 - Incarichi a contratto	41
Art. 109 - Responsabilità del Segretario Comunale e dei Dirigenti	41
TITOLO VII - ORDINAMENTO DEI SERVIZI	42
CAPO I - LA GESTIONE DEI SERVIZI	42
Art. 110 - Modalità di Gestione	42
Art. 111 - Trasparenza nei servizi pubblici	42
Art. 112 - Vigilanza	42
Art. 113 - I servizi pubblici locali	43
Art. 114 - Gestione in economia	43
Art. 115 - La concessione a terzi	43
Art. 116 - Istituzioni	43
Art. 117 - Ordinamento delle Istituzioni	44
Art. 118 - Aziende speciali	44
Art. 119 - Revoca degli Amministratori	45
Art. 120 - Società per Azioni	45
CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	45
Art. 121 - Collaborazione fra Enti Locali	45
Art. 122 - Convenzioni	46
Art. 123 - Consorzi	46
Art. 124 - Accordi di programma	46
TITOLO VIII - IMPEGNO DELLE RISORSE E CONTROLLO DI GESTIONE	46
Art. 125 - Demanio e patrimonio	46
Art. 126 - Tributi comunali	47
Art. 127 - Entrate del Comune	47
Art. 128 - Bilancio e Programmazione	47
Art. 129 - Conto Consuntivo/Rendiconto	47

Art. 129-bis - Intervento sostitutivo per l'approvazione del Bilancio-Conto Consuntivo e Salvaguardia equilibri di Bilancio.....	48
Art. 130 - Revisori dei Conti.....	48
Art. 131 - Controllo sugli equilibri finanziari.....	49
Art. 132 - Rinvio al regolamento di contabilità.....	49
Art. 133 - Controllo di gestione	49
Art. 133- bis - Controllo di regolarità	49
Art. 133-ter - Controllo sugli organismi partecipati	49
Art. 134 - Controllo strategico	50
Art. 134-bis - Controllo sulla qualità dei servizi erogati.....	50
Art. 135 - Contratti	50
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	50
Art. 136 - Adozione e Revisione dei Regolamenti.....	50
Art. 137 - Adozione e Revisione dello Statuto.....	51
Art. 138 - Disposizioni Finali	51

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I - Identità

Art. 1 - Comune

1. Il Comune di Battipaglia è Ente Locale Autonomo nell'ambito dei principi e della disciplina dettati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica, dalle leggi regionali e dal presente Statuto.

Art. 2 - Territorio e Sede Comunale

1. La Circoscrizione del Comune di Battipaglia è storicamente determinata ai sensi del R.D. 28/3/1929 n.623.
2. Il territorio Comunale si estende per 56,42 Kmq e confina con i Comuni di Bellizzi, Eboli, Montecorvino Rovella ed Olevano sul Tusciano.
3. La sede del Comune è ubicata in piazza Aldo Moro.
4. Le riunioni degli Organi collegiali dell'Ente locale si svolgono nella sede Comunale.
5. Gli Organi comunali, in casi eccezionali e per specifiche esigenze, possono riunirsi in luoghi diversi dalla casa comunale.
6. Il mutamento della sede comunale deve essere deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 3 - Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie.
2. Ad esso spettano tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale, escluse quelle espressamente riservate ad altri soggetti dalla legislazione statale o regionale.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dallo Stato e dalla Regione.
4. Il Comune gestisce inoltre i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
5. Le competenze relative al comma precedente sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

Art. 4 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune di Battipaglia si identifica negli atti o nel sigillo con lo stemma attribuito con il R.D. 28 marzo 1929 n. 623.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze è esibito il Gonfalone Comunale. L'utilizzo del Gonfalone è disciplinato da apposito regolamento da approvare da parte del Consiglio Comunale.

Art. 5 - Comunità

1. Il Comune rappresenta la comunità di Battipaglia, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socioeconomiche.
2. Costituiscono la comunità battipagliese tutti coloro che a Battipaglia vivono, vi lavorano o vi studiano.
3. Sono titolari dei diritti di iniziativa e partecipazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti a Battipaglia.
4. Ogni membro della comunità è tenuto al rispetto delle regole per la ordinata, pacifica e laboriosa convivenza civile.

Art. 6 - Statuto

1. Lo Statuto è la carta fondamentale del Comune e della comunità battipagliese.
2. Lo Statuto dispone per quanto non previsto dalla legge o da altre fonti normative superiori e rinvia alla norme generali dei regolamenti attuativi e speciali.

CAPO II - FINALITÀ

Art. 7 - Valori Fondamentali

1. Il Comune di Battipaglia:
 - a) informa la sua azione ai valori della libertà, dell'eguaglianza, della solidarietà e dell'ospitalità;
 - b) riconosce il diritto di ogni membro della comunità a concorrere, in forma singola o associata, all'indirizzo e al controllo dell'attività del Comune;
 - c) opera per realizzare condizioni di equità sociale;
 - d) soccorre chi versi in stato di necessità operando concretamente con programmi ed interventi mirati al superamento di tali condizioni;
 - e) riconosce la famiglia come soggetto sociale e politico promuovendone e sostenendone il ruolo;
 - f) riconosce e sostiene i valori propri della tradizione religiosa della comunità;
 - g) riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

Art. 8 - Solidarietà tra le Genti

1. La città di Battipaglia, con il suo governo locale:
 - a) tutela la dignità ed il diritto di accoglienza di ciascun essere umano;
 - b) collabora, mediante scambi e rapporti continuativi con le città di tutto il mondo.
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il consolidamento della convivenza tra le genti e tutela il diritto degli immigrati al lavoro, all'accesso alla casa ed all'integrazione sociale.
3. Il Comune, inoltre, promuove e favorisce, attraverso l'istituto del gemellaggio, forme di collaborazione e di rapporto con altre comunità europee ed extraeuropee, al fine di sensibilizzare i cittadini alle prospettive dell'armonia tra i popoli e di diffondere i valori della democrazia, eliminando ogni forma di pregiudizio e di discriminazione per cogliere la fondamentale eguaglianza di natura tra gli uomini di tutto il mondo.

Art. 9 - Cultura e tradizioni

1. Il Comune riconosce nella cultura e nelle tradizioni un valore ed una risorsa fondamentale per l'identità, la vita e lo sviluppo di Battipaglia.
2. Esso si attiva perché siano garantite le condizioni per il pieno dispiegarsi della ricerca e della produzione culturale, nonché la tutela delle tradizioni locali.
3. La Patrona della città di Battipaglia è Santa Maria Madonna della Speranza. La festa religiosa, in onore della Patrona, si celebra il giorno 2 del mese di Luglio. I festeggiamenti avvengono la 1° domenica di luglio con chiusura degli uffici comunali il lunedì successivo.

Art. 10 - Ambiente e territorio

1. La tutela dell'ambiente è un valore fondamentale della comunità battipagliese.

2. Gli interventi sul territorio e gli insediamenti produttivi sono sottoposti a valutazione di inserimento e di impatto ambientale.
3. Il Comune:
 - a) persegue l'obiettivo del ripristino ambientale;
 - b) attiva e sostiene progetti ed opere di recupero ambientale e naturale per la creazione degli spazi fisici di libertà individuale e collettiva;
 - c) adotta le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per garantire la salubrità nel luogo di lavoro.
4. Il Consiglio Comunale istituisce la Consulta permanente sull'ambiente, quale organo consultivo, espressione anche delle associazioni e delle istituzioni maggiormente rappresentative del settore.
5. Il Regolamento, approvato con la deliberazione istitutiva, determina i criteri e le modalità di composizione della Consulta permanente sull'ambiente.
6. Il Comune recepisce la carta dell'ambiente.
7. Il territorio del Comune di Battipaglia è denuclearizzato.

Art. 10 bis - Diritti degli animali

1. Il Comune di Battipaglia riconosce la dignità di tutti gli animali ed il diritto di ciascuno di essi ad avere una famiglia di adozione. Istituisce la figura del garante comunale degli animali. Con appositi regolamenti adottati dal Consiglio Comunale vengono disciplinate le modalità di tutela della dignità degli animali, le modalità di incentivazione all'adozione e quelle di nomina del garante

Art. 11 - Interventi sociali

1. Il Comune di Battipaglia, nell'ambito delle proprie competenze:
 - a) riconosce il diritto all'abitazione come diritto fondamentale;
 - b) prevede interventi per il pieno utilizzo del patrimonio abitativo e misure per attivare le locazioni;
 - c) concorre a garantire il diritto alla tutela della salute, partecipa alla definizione ed all'attuazione dei programmi annuali e pluriennali della sanità e promuove una diffusa educazione sanitaria;
 - d) opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sviluppa il servizio di assistenza per favorire la piena integrazione sociale delle categorie più deboli ed emarginate;
 - e) si impegna al sostegno degli anziani ed opera affinché essi conservino un ruolo dignitoso e meritorio nella società;
 - f) si impegna a rimuovere situazioni di povertà e di emarginazione;
 - g) promuove le condizioni per una compiuta realizzazione della vita fisica dei cittadini e dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali a tutti i membri della comunità;
 - h) si attiva, con il coinvolgimento di associazioni e società sportive, per garantire l'educazione motoria e per favorire la pratica sportiva in ogni fascia di età ed in ogni settore sociale

Art. 12 - Economia; sviluppo tecnologico e lavoro

1. Il Comune come soggetto di programmazione economica e di governo del territorio riconosce la centralità del problema dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità di Battipaglia ed attua forme di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati per il più efficace e coordinato perseguimento delle finalità dello sviluppo economico e sociale virgola e favorisce l'utilizzazione delle energie locali nei diversi settori.
2. Il Comune di Battipaglia:
 - a) promuove interventi idonei ad assicurare lo sviluppo del turismo, dell'agricoltura, dell'industria casearia e del commercio prevalenti nella comunità di Battipaglia;

- b) stimola l'evoluzione industriale verso forme tecnologiche e produttive a basso impatto ambientale con il supporto terziario avanzato;
- c) sostiene il sistema produttivo locale e ne favorisce lo sviluppo, migliorando la rete dei servizi e le infrastrutture a supporto della piccola e media impresa;
- d) tutela esercizi e mestieri tipici locali, anche con agevolazioni ed imposizioni di vincoli e prescrizioni urbanistiche;
- e) favorisce il recupero delle attività artigianali;
- f) adegua le attività ed i programmi di sviluppo alle innovazioni determinate dal progresso tecnologico e scientifico;
- g) promuove il coordinamento fra gli enti pubblici locali e nazionali operanti sul territorio per la programmazione ed integrazione interventi che favoriscono la ricerca, l'arricchimento del sistema informativo, la modernizzazione della rete di comunicazione e servizi;
- h) si attiva per offrire opportunità di lavoro e progetti di formazione a chi è in cerca di occupazione agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile favorendo la formazione professionale e le esperienze di inserimento professionale degli inabili;
- i) svolge azione di impulso e di supporto al turismo favorendo le attrezzature ricettive e di ristorazione e valorizzando l'immagine e le attrattive della città.
- j) offre un percorso di formazione, incentivazione ed eventuale contribuzione, mediante l'istituzione di cabine di regia con la compartecipazione di risorse intellettuali, economiche e sociali al fine di sollecitare la nascita, la crescita e lo sviluppo di realtà imprenditoriali e del conseguente incremento occupazionale.

Art. 13 - Programmazione pluriennale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e le procedure della programmazione ed avvalendosi del contributo delle espressioni economiche, delle formazioni sociali e delle realtà culturali per religiose operante nel suo territorio.
2. In particolare concorre alla determinazione e gli obiettivi previsti nei programmi e nei piani dello Stato, avanza proposte ai fini della programmazione socioeconomica, territoriale, culturale ed ambientale della regione, provvede, per il suo ambito di competenza, alla loro specificazione ed attuazione in loco.

Art. 14 - Pari opportunità

1. Il Comune di Battipaglia ha attuato condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi.
2. Il Comune si impegna a creare le condizioni di pari opportunità tra i sessi nello svolgimento della vita sociale ed in tutti i suoi aspetti.
3. I regolamenti comunali di organizzazione favoriscono, anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro delle sue condizioni e dei tempi, l'equilibrio fra responsabilità familiare e professionali delle donne.
4. Sono istituiti presso il Comune di Battipaglia il C.U.G. e la commissione delle Pari Opportunità per il perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi.
5. La composizione, i compiti ed il funzionamento dei predetti organismi commissione sono disciplinati con apposito regolamento.
6. La città di Battipaglia è Comune libero dalla pubblicità lesiva della dignità della donna. Apposite norme dei regolamenti comunali della pubblicità e delle affissioni disciplineranno le modalità di contrasto agli stereotipi culturali di genere ed alla pubblicità sessista nel materiale comunicativo sul territorio del comune di Battipaglia.

7. Le norme regolamentari e gli atti deliberativi riguardanti la parità di genere e la tutela della dignità della donna, prima di essere approvati dalla giunta comunale o dal Consiglio Comunale dovranno acquisire il parere della commissione comunale delle pari opportunità.

Art. 15 - Organizzazione

1. Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a) disciplina la propria organizzazione e la propria azione sui principi della responsabilità, efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità;
 - b) armonizza gli orari di apertura di uffici e servizi e la loro dislocazione sul territorio con le esigenze degli utenti;
 - c) ordina i propri uffici e sceglie le forme e modalità di gestione dei servizi pubblici in costante adeguamento alle esigenze della comunità ed allo sviluppo della città.
3. L'organizzazione dei servizi ed il decentramento degli uffici sul territorio ha come ambiti di riferimento i quartieri.

Art. 16 - Autonomia finanziaria

1. Nell'esercizio dell'autonomia impositiva e nella gestione ed utilizzazione del patrimonio, il Comune si ispira al metodo della programmazione pluriennale, ed attua il criterio dell'economicità e dell'efficienza nel perseguimento dei fini sociali.
2. Nell'applicazione dei tributi e delle tariffe, nonché nella previsione di riscossione delle entrate patrimoniali, il Comune di Battipaglia agevola i ceti sociali economicamente più deboli e privilegia gli interessi generali della comunità.

Art. 17 - Informazione

1. Il Comune attua, nei confronti della comunità, la completa ed imparziale informazione delle sue attività, sulle risorse finanziarie disponibili e sul funzionamento dei propri uffici e dei servizi comunque gestiti, quale condizione necessaria per una effettiva partecipazione popolare.
2. Per una maggiore diffusione della sua attività l'Ente promuove ed istituisce un Ufficio Stampa.

Art. 18 - Obiettivi strategici prioritari dell'attività amministrativa del Comune

1. Il Comune, nella sua attività amministrativa e di pianificazione persegue, con assoluta preminenza, quale obiettivo prioritario la tutela e lo sviluppo organico dei settori dell'agricoltura, turismo e ambiente ed in particolare la tutela, il recupero e la salvaguardia della fascia collinare, della zona agricola e della pineta e del Tusciano.
2. Il Comune s'impegna a promuovere, altresì, un'azione comune, opportunamente coordinata ed articolata di tutti i pubblici poteri, finalizzata a prevenire la delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. A tal fine il comune s'impegna ad acquisire sempre al patrimonio comunale i beni confiscati alla criminalità organizzata, da destinare a finalità sociali e culturali.
3. Il Comune di Battipaglia opera nella vasta area denominata "Piana del Sele" e, all'interno di essa, si propone di promuovere ogni occasione e opportunità per favorire la collaborazione e l'azione unitaria dei Comuni ivi presenti, al fine di realizzare un condiviso sviluppo economico, sociale e infrastrutturale.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Art. 19 - Organi del Comune

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20 - I Consiglieri Comunali

1. Il Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere Comunale entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti o con la delibera di surroga.
3. La carica di Consigliere Comunale cessa nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
5. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità e le forme dell'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale.

Art. 21 - Diritti del Consigliere

1. Il Consigliere Comunale:
 - a) esercita liberamente il proprio diritto di voto su tutte le questioni che dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti sono demandate alla competenza del Consiglio Comunale;
 - b) nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni sulle attività del Comune e presentare proposte di deliberazioni e di emendamento nelle materie di competenza del Consiglio Comunale;
 - c) concorre alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale e alla presentazione della mozione di sfiducia;
 - d) esercita i suoi diritti con finalizzazione esclusiva all'esercizio del mandato a tutela degli interessi della collettività;
 - e) abrogata;
 - f) ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per la propria difesa nei vari stadi di un giudizio civile o penale qualora nell'esercizio del suo mandato venga imputato e poi assolto con sentenza passata in giudicato, in conformità alle leggi dello Stato;
 - g) esercita ogni altra funzione prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 21-bis - Gettoni di presenza e rimborso delle spese di viaggio¹

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. La misura del gettone di presenza è definita con deliberazione consiliare nel rispetto dei limiti di legge.
2. Ai Consiglieri Comunali spetta il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000.

¹ Articolo sostituito con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

Art. 22 - Doveri del Consigliere

1. Il Consigliere Comunale che senza giustificato motivo non intervenga ad una intera sessione ordinaria o a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale è dichiarato decaduto; i motivi giustificativi dell'assenza debbono pervenire al protocollo generale del Comune non oltre 15 giorni dalla seduta; colui il quale non ottempera a tale obbligo sarà dichiarato decaduto e surrogato dal Consiglio Comunale decorso il termine dei 10 giorni dalla notifica della proposta di decadenza all'interessato.
2. La decadenza del Consigliere può essere pronunciata dal Consiglio Comunale anche su istanza di un singolo elettore.
3. Il Consigliere che, anche oltre ai casi previsti dalla legge, abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione, deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.
4. *Abrogato*
5. Il Consigliere è tenuto, entro tre mesi dall'elezione, a fornire ampia documentazione della sua situazione economica e patrimoniale oltre che sulle spese sostenute in campagna elettorale. La documentazione patrimoniale va integrata annualmente in conformità alla legge ed al relativo regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
6. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di conservare il segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 23 - Accesso del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto, secondo le modalità stabilite con l'apposito Regolamento, ed in modalità elettronica ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, alle copie degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi e degli uffici del Comune, di Consigli di Quartiere, Aziende Speciali, Istituzioni, Enti dipendenti dal Comune e Società che svolgono servizi in concessione e di quelle comunque soggette al controllo ed alla direzione dell'Ente Locale, secondo le norme del Regolamento di accesso degli atti.²
2. I Consiglieri hanno, altresì, diritto di accesso agli uffici degli enti, aziende ed istituzioni sopra richiamati per le notizie, le informazioni e per tutto quanto può risultare utile all'esercizio del mandato.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti i Consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 24 - Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate personalmente per iscritto al protocollo comunale ed indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale o nel corso di una seduta consiliare secondo le modalità previste dalla Legge
2. *Abrogata*
3. Le dimissioni sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale adotta la delibera di surroga entro 10 giorni dalla data della presentazione delle dimissioni.

Art. 25 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta alla data della convalida, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. In caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella pruna adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza del seggio al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti.

² Comma modificato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

3. La supplenza termina con la cessazione della sospensione; qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga a norma del precedente primo comma.

Art. 26 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio Comunale adotta il metodo della programmazione per realizzare iniziative tese ad incentivare lo sviluppo economico, ambientale e socio-culturale della comunità battipagliese nonché la tutela delle sue tradizioni.
3. Il Consiglio Comunale adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto.³
- 3-bis. Il Consiglio Comunale approva le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, entro 90 giorni dalla proclamazione del Sindaco medesimo.⁴
- 3-ter. La legge determina i casi in cui, in via d'urgenza, altri organi del Comune possano adottare deliberazioni sugli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.⁴
4. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto secondo le modalità previste dal presente Statuto.
5. Il Consiglio Comunale è convocato su richiesta del Sindaco, di un quinto dei consiglieri, dai Comitati di Quartiere e delle consulte costituite, nei casi previsti dai rispettivi Regolamenti.
6. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina le forme organizzative e le attività del Consiglio Comunale.
7. Viene istituito un apposito ufficio a supporto dell'attività istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 26-bis - Esimenti alle cause di Ineleggibilità o Incompatibilità

ABROGATO

Art. 27 - Convalida degli eletti

1. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco.

Art. 28 - Diserzione della prima seduta

1. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al 10° giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.⁵

Art. 29 - Sessioni⁶

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e straordinaria urgente
2. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.
3. E' convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri.
4. E' convocato in seduta straordinaria urgente quando è richiesta la sollecita trattazione di affari che non

³ Comma sostituito con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

⁴ Comma inserito con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

⁵ Comma modificato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

⁶ Articolo inserito con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà motivare l'urgenza

Art. 30 - Funzionamento

1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi indicati in Regolamento.
2. Il Consiglio Comunale di regola adotta le sue determinazioni con votazione palese secondo le norme del Regolamento, che determina le ipotesi in cui é necessaria la votazione segreta.
3. Sono, in ogni caso, assunte in seduta segreta le deliberazioni concernenti giudizi o valutazione su persone.
4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati e, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco; le decisioni consiliari sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti, tranne le ipotesi in cui la legge e lo Statuto esigano una maggioranza speciale.⁷
2. Le modalità e le forme delle votazioni nonché le modalità per la seconda convocazione sono stabilite dal Regolamento.
3. Gli atti ed i documenti, relativi a ciascun argomento sottoposto all'esame del Consiglio, debbono essere depositati nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale presso l'ufficio di segreteria del Consiglio, anche in modalità elettronica.⁸
4. Nell'ipotesi di convocazione urgente del Consiglio Comunale tale deposito deve avvenire almeno 24 ore prima della seduta.
5. Gli emendamenti alle proposte deliberative che, secondo la valutazione del Segretario Generale, non alterino il contenuto dell'atto, non sono soggetti ai pareri di regolarità tecnica e contabile.
6. I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Comunale sono redatti dal Segretario, che li sottoscrive unitamente al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 31 - Maggioranze speciali⁹

ABROGATO

Art. 32 - Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari si costituiscono subito dopo la convalida degli eletti.
2. Ciascun Consigliere comunica al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale a quale gruppo aderisce.
3. I Gruppi consiliari sono costituiti da almeno due Consiglieri: si possono costituire gruppi, anche di un solo Consigliere, solo nel caso in cui questi sia, in Consiglio, l'unico rappresentante eletto di una lista che abbia concorso alle elezioni.
- 3-bis. *Abrogato*
4. È quindi prevista l'istituzione del Gruppo misto, eventualmente composto anche da un solo Consigliere.
5. Il capogruppo, eletto dagli appartenenti al Gruppo, ha la rappresentanza esterna del Gruppo stesso ed esplica le funzioni ad esso assegnate dalla legge e dai regolamenti.
6. A ciascun capogruppo viene inviato per posta elettronica a cura dell'ufficio di segreteria l'elenco degli atti adottati dalla Giunta Comunale.
7. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la formazione, il funzionamento e le attribuzioni dei gruppi consiliari e della Conferenza dei capigruppo.

⁷ Comma sostituito con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

⁸ Comma modificato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

⁹ Articolo abrogato con delibera C.C. n. n. 13 del 23.01.2023

Art. 33 - Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dall'assemblea consiliare subito dopo la convalida degli eletti con votazione segreta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum funzionale, si procede ad una seconda votazione e risulta eletto colui che raccoglie la maggioranza dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.
3. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile
5. Sino alla nomina del Presidente la seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere Anziano individuato in applicazione dell'art.40 comma 2 del Dlgs. 267/2000.
6. *Abrogato*

Art. 34 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente, cura la programmazione dei lavori del Consiglio ed assicura il collegamento istituzionale con il Sindaco ed i Consiglieri;
 - b) convoca il Consiglio e sentito il Sindaco ne fissa la data diramando l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite ad iniziativa del Sindaco, della Giunta, di qualsiasi Consigliere, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
 - c) riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri n carica inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste rispettando rigorosamente l'ordine formulato;
 - c-bis) convoca il Consiglio nei termini del Regolamento su richiesta del Sindaco;
 - d) riunisce il Consiglio nel termine di 10 giorni per discutere e provvedere su presunte irregolarità amministrativa denunciate dai Revisori dei Conti;
 - e) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, di ciascun Consigliere e del Sindaco, nel rispetto del Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - f) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
 - g) firma, insieme al Segretario Generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
 - h) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari;
 - i) insedia le commissioni consiliari e ne coordina l'attività;
 - j) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.

Art. 35 - Indennità del Presidente

1. Al Presidente è riconosciuta un'indennità mensile di funzione in conformità alle disposizioni di legge in materia.
2. L'importo dell'indennità di cui al precedente comma è equiparato a quello percepito dagli Assessori. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.¹⁰
3. Al Presidente non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute del Consiglio o delle Commissioni.¹¹

Art. 36 - Vice Presidenti

1. Immediatamente dopo l'elezione del Presidente vengono eletti due Vice Presidenti del Consiglio Comunale.

¹⁰ Comma modificato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

¹¹ Comma sostituito con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

2. I Vicepresidenti, con priorità al Vice Presidente anziano sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza impedimento o vacanza.
3. Sono eletti Vicepresidenti i due Consiglieri che, nella votazione - a scrutinio segreto, con voto limitato ad una preferenza ed alla quale non prendono parte né il Sindaco né il Presidente del Consiglio appena eletto - hanno riportato il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti sono eletti Vicepresidenti i più anziani di età.
5. È Vicepresidente anziano il Vicepresidente che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età.
6. In caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei Vicepresidenti le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere Anziano.

Art. 37 - Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente e i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza nel quale sono esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza.
2. Il Presidente e i Vicepresidenti durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi può prevedere la costituzione Uffici posti alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Presidenza per l'esercizio di funzioni istituzionali attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
4. Gli Uffici sono costituiti da dipendenti dell'Ente e/o da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato. Detto personale, cui si applica il Contratto Collettivo Lavoro Nazionale del personale degli EE.LL., è gestito dal Dirigente del Settore Affari Generali e coordinato funzionalmente dal Segretario Generale.
5. All'Ufficio di Presidenza, in sede di approvazione del PEG, sono assegnate dal Sindaco adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per l'espletamento delle attività istituzionali.

Art. 37-bis - Mandato e Revoca dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. L'intero Ufficio di Presidenza può essere revocato a seguito di mozione di sfiducia presentata da un terzo dei consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla stessa maggioranza qualificata o assoluta, che ha eletto il Presidente.
3. *Abrogato*

Art. 38 - Mozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente o del Vicepresidente

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente, il Consiglio Comunale provvede ad eleggere, entro 10 giorni dalla data in cui si è verificata la causa ostativa, un nuovo Presidente del Consiglio con le modalità di cui all'art. 33.
2. La seduta di surroga del Presidente è convocata e presieduta dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente.
4. Qualora le cause ostative riguardino un Vicepresidente egli verrà sostituito nella prima seduta successiva con le modalità di cui all'art. 36.

Art. 39 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con criterio proporzionale alla consistenza dei Gruppi consiliari, Commissioni permanenti, speciali e di indagine.
2. Il Regolamento delle Commissioni Consiliari ne determina il numero, le materie di rispettiva competenza, i criteri di composizione e le regole di funzionamento.

Art. 40 - Commissioni Permanenti

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile successiva all'approvazione degli indirizzi programmatici di governo, istituisce, al suo interno, le Commissioni Consiliari permanenti per materie collegate.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti nominano, tra i propri membri, un Presidente ed un Vice Presidente.
4. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno funzioni consultive, preparatorie istruttorie, dispongono di poteri redigenti per regolamenti comunali ed altri atti di competenza del Consiglio Comunale.
5. Attraverso le Commissioni Consiliari permanenti il Consiglio Comunale esercita in modo sistematico ed incisivo le funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Comune.
6. A questo scopo le Commissioni Consiliari permanenti svolgono indagini conoscitive, dispongono audizioni formulano proposte circa gli indirizzi gestionali, verificano il rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale.
7. Le Commissioni stesse sono tenute ad esprimere parere al Sindaco o agli Assessori su argomenti di loro competenza qualora essi ne facciano esplicita richiesta.
8. Le riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti sono pubbliche.
9. I verbali delle commissioni vengono pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Art. 41 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può deliberare la istituzione, al suo interno, di commissioni di indagine su specifici fatti ed atti che riguardino l'Ente, i suoi dipendenti o convenzionati e le aziende ed Enti ad esso collegati a vario titolo.
2. È sufficiente la maggioranza semplice qualora l'istituzione avvenga su richiesta del Sindaco o dal Garante della Legalità o da due Consigli di Quartiere.
3. La delibera istitutiva ne fissa i poteri, la composizione ed il funzionamento.
4. Le sedute delle Commissioni di indagine non sono pubbliche.
5. Le Commissioni di indagine eleggono, al proprio interno, un Presidente ed eventualmente un relatore di minoranza.

Art. 42 - Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale può, altresì, deliberare la costituzione di commissioni temporanee per l'esame e la risoluzione di questioni o problemi interdisciplinari o non esattamente riconducibili alla competenza delle Commissioni permanenti, prevedendo la partecipazione di esperti interni ed esterni all'Ente.
2. La Commissione Speciale è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. La deliberazione istitutiva ne fissa le materie, gli ambiti di azione, la durata delle attività.

Art. 43 - Commissione Commercio sulle aree pubbliche

- a) A norma di legge è istituita la Commissione per il Commercio sulle aree pubbliche, con poteri consultivi e propositivi.
- b) La Commissione è composta:
 - a) dal Sindaco o da un suo delegato;
 - b) un esperto dei problemi della distribuzione - nominato dalla Giunta tra docenti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado di materie attinenti al fenomeno distributivo o fra dipendenti pubblici esperti del settore commerciale;

- c) un rappresentante delle Organizzazioni del commercio, designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - d) rappresentante della cooperazione, nominato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - e) un rappresentante dei coltivatori agricoli produttori diretti, designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale.
4. La Commissione è nominata ed è presieduta dal Sindaco.
 5. Essa delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti nonché l'astensione equivale a voto contrario ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 6. Il voto può essere segreto quando lo richiede almeno 1/3 dei presenti.
 7. La Commissione deve essere nominata entro giorni 60 (sessanta) dall'entrata in vigore del presente Statuto ed al rinnovo si provvede nel rispetto delle modalità dettate dall' art.14 del Regolamento di attuazione della legge 112/91.
 8. I membri della Commissione sono soggetti a sostituzione su richiesta formale di surroga da parte delle organizzazioni designatrici, nonché a decadenza nell'ipotesi di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive senza che intervengano i supplenti, atteso che in uno con i membri effettivi il Sindaco provvede alla nomina dei supplenti secondo procedura prevista per i primi.

Art. 43 bis - Commissione speciale sull'agricoltura

1. Fra le commissioni speciali il Consiglio Comunale è tenuto ad istituire la commissione sui problemi dell'agricoltura.
2. La commissione è composta da:
 - Sindaco o suo delegato;
 - tre rappresentanti del Consiglio Comunale eletti dal Consiglio con voto segreto e limitato garantendo la presenza della minoranza;
 - un rappresentante per ogni organizzazione degli imprenditori agricoli presente sul territorio provinciale;
 - un rappresentante per ogni organizzazione sindacale di categoria presente sul territorio provinciale;
 - un esperto in materia di agricoltura nominato dal Sindaco e scelto fra professori universitari previa acquisizione di curricula;
 - tre rappresentanti scelti dall'ordine degli agronomi.

Art. 44 - Indirizzi per le nomine

1. La definizione degli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune previsti dall'art. 42, comma 2 lett. m), del D.lgs. n. 267/2000 deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla convalida degli eletti, e comunque in tempo utile al rispetto dei termini fissati dall'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.¹²

CAPO II - LA GIUNTA

Art. 45 - La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

¹² Articolo sostituito con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

2. La Giunta adotta gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Locale, nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi generali ed in esecuzione degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 46 - Composizione e Nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore ad un quarto, arrotondato aritmeticamente all'unità superiore, del numero dei Consiglieri Comunali, assegnati all'Ente comprendendo a tal fine il Sindaco.
2. Il Sindaco, nell'ambito del predetto limite numerico, subito dopo la proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio centrale elettorale e, comunque, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale neo-eletto, determina, con atto monocratico, il numero dei membri che compongono la Giunta in stretta correlazione funzionale con gli obiettivi indicati nel documento programmatico e con lo stesso provvedimento nomina gli Assessori tra cui il Vice Sindaco.
3. Il Sindaco deve garantire la presenza di entrambi i sessi, tenendo conto che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico.

Art. 47 - Condizione di Nomina nella Giunta

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. I cittadini chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono comunque:
 - a) essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità, alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) non essere coniuge o parente o affine del Sindaco, fino al terzo grado.
3. L'accettazione della nomina a Vice Sindaco e ad Assessore comporta la cessazione automatica della carica di Consigliere eventualmente ricoperta.
4. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 48 - Gli Assessori

1. Il Sindaco, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-programmatico e gestione, può conferire ai singoli Assessori delega per materie specifiche, organiche ed omogenee, corrispondenti a strutture operative del Comune, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva ed agli organi previsti dalla legge.
2. La delega può essere ritirata in qualsiasi momento dal Sindaco, dandone comunicazione al C.C., nella prima successiva seduta utile.
3. L'atto di delega deve essere notificato al Dirigente, competente per settore, e contenere l'esplicitazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuiti al Dirigente o ai Responsabili.
4. Gli Assessori partecipano con le loro proposte ed il loro voto allo svolgimento delle attività collegiali della Giunta; partecipano, altresì, alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di intervento senza diritto di voto.

Art. 49 – Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto e Regolamenti non siano riservati al Consiglio Comunale e non rientrano nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale e ai Dirigenti - Responsabili dei settori.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
- a) adotta gli atti esecutivi dei programmi, dei Piani e degli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio Comunale e tutti i provvedimenti non rientranti nella competenza consiliare e dei Dirigenti;
 - b) elabora proposte di provvedimenti da sottoporre alla decisione del Consiglio Comunale;
 - c) autorizza il Sindaco ad agire o a resistere in giudizio innanzi a qualsiasi Autorità giurisdizionale ordinaria e speciale;
 - d) determina le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge e dai regolamenti;¹³
 - e) determina le tariffe per la fruizione di beni e servizi;¹⁴
 - f) risolve, eventualmente, le controversie di competenze funzionali fra gli organi di gestione dell'Ente Locale;
 - g) presenta annualmente al Consiglio Comunale una esaustiva relazione sulla sua attività, onde verificarne la coerenza con il quadro degli indirizzi generali, stabiliti dal Consiglio stesso, nonché l'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - h) esercita le funzioni attribuite dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, ove non siano espressamente attribuite ad altro organo dalla legge e dallo Statuto;
 - i) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio nel presente statuto o con altra deliberazione del consiglio medesimo;¹⁴
 - j) provvede nell'ambito della propria autonomia normativa alla determinazione della dotazione organica dell'Ente, nonché alla definizione del modello di organizzazione del personale con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di Bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti;
 - k) definisce gli indirizzi ed autorizza la sottoscrizione definitiva degli accordi di contrattazione decentrata;¹⁴
 - l) approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) su proposta del Segretario Comunale e dei Dirigenti.¹³
 - m) concede sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dello specifico regolamento comunale, ad eccezione delle prestazioni dovute per legge a scopo assistenziale, le quali sono erogate direttamente dagli uffici.¹⁵

Art. 50 - Funzionamento

- 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno.
- 2. Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 3. Il Segretario Comunale redige i verbali delle sedute della Giunta e delle deliberazioni adottate che sottoscrive con il Sindaco.
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, tranne che la medesima disponga diversamente su specifiche questioni.¹⁶
- 5. Alle riunioni della Giunta possono partecipare i Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione e i dirigenti se convocati.
- 6. Il Regolamento determina le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta.
- 7. *Abrogato*¹⁷

¹³ Lettera sostituita con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

¹⁴ Lettera modificata con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

¹⁵ Lettera aggiunta con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

¹⁶ Comma modificato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

¹⁷ Comma abrogato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

Art. 51 - Dimissione e revoca degli Assessori

1. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate in forma scritta al Sindaco ovvero dichiarate nel corso di seduta della Giunta. Esse, protocollate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il provvedimento di nomina del sostituto è adottato dal Sindaco.
3. L'atto con cui il sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
4. Gli atti di sostituzione e di revoca devono essere comunicati tempestivamente al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai Dirigenti ed al Consiglio Comunale nella prima riunione successiva.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 52 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale.
2. Egli ha poteri di complessiva direzione politico-amministrativa secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, di coordinamento generale, di vigilanza e di controllo al fine di favorire la crescita e lo sviluppo della comunità che rappresenta.
3. Il Sindaco, nei limiti e con le procedure stabilite dalla legge:
 - a) rappresenta la città e l'Ente;
 - b) è responsabile dell'amministrazione del Comune;
 - c) nomina, revoca e sostituisce il Vice Sindaco e gli Assessori a cui conferisce specifiche deleghe nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza;
 - d) fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede la Giunta Comunale, della quale promuove, stimola e dirige l'attività mantenendo l'unità di indirizzo politico ed amministrativo finalizzato agli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale;
 - e) può delegare ai singoli Assessori funzioni di direzione e di indirizzo, oltre alla firma di atti di sua competenza specificatamente indicati nell'atto di delega, con potere di avocazione e riassunzione;
 - f) può sospendere l'adozione di atti specifici, compresi nell'attività amministrativa delegata a singoli Assessori, per sottoporli all'esame ed alla decisione della Giunta;
 - g) ha la rappresentanza legale del Comune e, con l'autorizzazione della Giunta, agisce e resiste avanti qualsiasi Autorità giurisdizionale;
 - h) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali ed all'esecuzione degli atti impartendo direttive al Segretario Comunale, per precisare gli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa;
 - i) nomina e revoca il Segretario, il Vice Segretario Generale, i Dirigenti delle strutture organizzative, attribuisce e definisce gli altri incarichi Dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale di organizzazione;¹⁸
 - j) *Abrogato*¹⁹
 - k) dispone, sentito il Segretario Generale, i trasferimenti interni dei Dirigenti e - in assenza dei Dirigenti - dei Responsabili dei servizi;

¹⁸ Lettera modificata con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

¹⁹ Lettera abrogata con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

- l) individua, con proprio atto, le figure apicali a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/1990.²⁰
 - m) rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei Dirigenti;
 - n) promuove ed assume iniziative per la conclusione di accordi di programma con gli Enti pubblici convocando eventualmente una conferenza fra i rappresentanti delle amministrazioni interessate;
 - o) Abrogata
 - p) esercita il potere generale di ordinanza, non riservato ai Dirigenti, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;²¹
 - q) *abrogata*²²
 - r) *abrogata*²²
 - s) concede il patrocinio del Comune;
 - t) indice i referendum cittadini fissandone la data di svolgimento;
 - u) presenta le sue dimissioni, formalizzandone presso l'ufficio del Segretario Comunale che è tenuto a curarne la protocollazione immediata;
 - v) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti.
4. Il Sindaco, in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sulla base delle deliberazioni consiliari:
- a) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in Enti, aziende, istituzioni e società;
 - b) stipula i gemellaggi con altri Comuni italiani e stranieri;
 - c) fissa e coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici e delle Amministrazioni pubbliche e li adegua alle esigenze degli utenti;
 - d) assieme ad altri Enti erogatori di servizi pubblici non comunali elabora il piano regolatore cittadino degli orari.
5. Il Sindaco ha le più ampie facoltà di vigilanza e controllo. A tal fine:
- a) acquisisce direttamente presso gli uffici ed i servizi comunali informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove verifiche ed indagini amministrative sull'andamento e sulle attività dell'Ente;
 - c) Abrogata
 - d) acquisisce, ove lo ritenga opportuno, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, preposte all'esercizio di servizi pubblici di competenza del Comune, informandone tempestivamente il Consiglio comunale;
 - e) interviene ed assume iniziative per garantire che gli indirizzi e gli obiettivi generali, decisi dal Consiglio Comunale e coerentemente specificati dalle deliberazioni attuative della Giunta, siano osservati e perseguiti dalle attività degli uffici e dei servizi comunali, delle aziende speciali, delle istituzioni e società per azioni.

Art. 53 - Altre attribuzioni organizzative

1. Il Sindaco:
- a) convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei 10 giorni successivi la convocazione;
 - b) formalizza al Presidente del Consiglio Comunale la richiesta di convocazione indicando le questioni da inserire nell'ordine del giorno secondo quanto prescrive il Regolamento;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle sedute degli organismi di partecipazione da lui presieduti;

²⁰ Lettera sostituita con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

²¹ Lettera modificata con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

²² Lettera abrogata con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

- d) riceve le interrogazioni, le interpellanze dei consiglieri comunali e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 54 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo:
 - a) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi elettorali, di leva militare e di statistica;
 - b) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti attribuitigli per legge in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
 - c) emana i provvedimenti in tema di Protezione Civile.²³

Art. 54-bis - Rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.
2. L'esercizio della rappresentanza compresa quella in giudizio, è attribuita a ciascun Dirigente in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al Dirigente individuato.
3. Abrogato
4. Il Sindaco, può altresì, delegare ciascun Assessore o Consigliere per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:
 - a) rappresentanza in manifestazioni politiche;
 - b) stipulazioni di protocolli d'intesa, di accordi di programma e convenzioni per la costituzione di Consorzi, Unioni di Comuni.

Art. 54-ter - Costituzione in Giudizio

1. Il Dirigente del Settore Avvocatura promuove e resiste alle liti, amministrative e penali, adottando allo scopo, previa deliberazione di Giunta, apposita determinazione, con la quale, sentito il Sindaco, e nel rispetto del Regolamento dell'avvocatura assegna l'incarico al patrocinatore dell'Ente.
2. Il Dirigente del Settore competente in materia di Tributi promuove e resiste alle liti tributarie, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale, sentito il Sindaco, assegna l'incarico al patrocinatore dell'Ente.
3. La Giunta, in ordine ad eventuali affidamenti a professionisti esterni, può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.
4. La determina di cui ai commi 1 e 2 viene adottata dopo aver informato il Dirigente del Settore Competente il quale, nel caso ritenga non doversi procedere, ne dà immediata comunicazione motivata al Dirigente del Settore Avvocatura ovvero al Dirigente del Settore Tributi.

Art. 55 - Deleghe ai Dirigenti

Abrogato²⁴

²³ Lettera modificata con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

²⁴ Articolo abrogato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

Art. 56 - Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, come per il Vice Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 57 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Segretario Generale che le trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio, il quale provvede a notificarle ai Consiglieri Comunali.
2. Le dimissioni presentate o rassegnate direttamente in Consiglio Comunale divengono irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio.
3. Le dimissioni comportano la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio Comunale nonché gli effetti previsti dalla legge.

Art. 58 - Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, è consegnata al Presidente del Consiglio e trasmessa al Segretario Generale e al Prefetto.
2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il 10° ed il 30° giorno successivo.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso - espresso per appello nominale - da parte della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 59 - Effetti della mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
2. Il Segretario Generale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle norme vigenti.
3. Abrogato

Art. 60 - Vice-Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso, in virtù delle disposizioni di legge, dall'esercizio della funzione.
2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano reperibile.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

TITOLO III - DECENTRAMENTO

Art. 61 - Organi del decentramento

1. Alla delimitazione, all'identificazione e alle eventuali modificazioni dei quartieri provvede il Consiglio Comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti in sede di approvazione dell'apposito Regolamento disciplinante l'organizzazione e il funzionamento dei Consigli di quartiere.

2. I Consigli di quartiere funzionano come organismi di partecipazione, di consultazione, di comunicazione, di proposta e d'incontro fra gli organi comunali ed i cittadini.
3. Il numero ed i confini dei quartieri possono essere modificati anche per iniziativa popolare, secondo le modalità previste per il referendum consultivo.

Art. 62 - Organi del Quartiere

1. Sono organi del quartiere: il Consiglio di quartiere e il Presidente del Consiglio di quartiere.
2. Il Consiglio di quartiere è organo rappresentativo delle esigenze del quartiere nell'ambito della unità del comune ed esercita le funzioni consultive, di comunicazione e di proposta di cui al presente statuto ed al regolamento di funzionamento dei consigli di quartiere.
3. Il Consiglio di quartiere elegge nel proprio seno il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, che a sua volta nomina, sempre fra i membri del Consiglio di quartiere, un segretario.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio di quartiere, lo convoca, ne dirige e coordina i lavori, partecipa al coordinamento dei Presidenti dei Consigli e svolge le altre funzioni previste dal regolamento.
5. Il Comune dota i Consigli di quartiere di una sede e di strutture idonee al funzionamento. Provvede ad individuare un Assessore ed un Ufficio comunale preposto ai rapporti con i consigli di quartiere.

Art. 63 - Attribuzioni e funzionamento del consiglio di quartiere

1. Apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale definisce le norme relative alla elezione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di quartiere.
2. Il regolamento di cui sopra definisce anche il numero e l'estensione dei quartieri della città.
 - a) Abrogata
 - b) Abrogata
 - c) Abrogata
 - d) Abrogata
3. Il numero dei componenti dei Consigli di quartiere è fissato in 11 compreso il Presidente che il Consiglio eleggerà nel suo seno fra gli eletti, ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 64 - Elezione e durata in carica dei consigli di quartiere

1. L'elezione dei Consigli di quartiere, disciplinata dal regolamento di cui agli articoli precedenti, avviene secondo il sistema della lista unica contenente almeno 11 candidati, la cui candidatura è disciplinata dal regolamento, con la possibilità per l'elettore di indicare fino a due preferenze garantendo la parità di genere. Quando nella lista non sono presenti almeno 11 candidati le elezioni di quel consiglio di quartiere non potranno essere svolte.
2. Le elezioni dei Consigli di quartiere avvengono entro 6 mesi dalla proclamazione degli eletti al Consiglio comunale.
3. Usufruiscono dell'elettorato attivo e passivo nei Consigli di quartiere tutti i residenti nel comune di Battipaglia che abbiano compiuto almeno il 18° anno di età alla data delle elezioni, compresi i migranti comunitari ed extracomunitari residenti a Battipaglia da almeno 5 anni, con la facoltà ognuno di votare o di essere candidato per il consiglio di quartiere competente per la zona della città nella quale risiede secondo quanto previsto dal regolamento.
4. I Consigli di quartiere restano in carica per l'intera durata del consiglio comunale. Se per una qualsiasi motivazione il Consiglio Comunale viene sciolto anticipatamente, anche i Consigli di quartiere decadono all'atto dello scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 65 - Competenze consultive dei Consigli di quartiere

1. Le competenze consultive, di comunicazione, di indagine e di proposta dei Consigli di quartiere e le modalità di esercizio di tali competenze vengono definite dall'apposito regolamento istitutivo degli stessi consigli.
2. Nelle materie sulle quali i consigli devono essere consultati o sulle quali possono presentare proposte debbono essere inserite: l'approvazione degli strumenti urbanistici per la parte relativa al quartiere, la realizzazione di lavori nel quartiere, l'organizzazione di servizi nel quartiere.

Art. 66 - Competenze deliberative dei consigli circoscrizionali

ABROGATO

Art. 67 - Deleghe

ABROGATO

Art. 68 - Conferenza dei Presidenti

1. La Conferenza dei Presidenti costituisce l'organismo collegiale di coordinamento delle attività dei Consigli di quartiere e di consultazione del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco per le materie e questioni riguardanti lo stato del decentramento, particolarmente riguardo alla programmazione di attività ed all'impostazione del Bilancio di previsione.

Art. 69 - Gratuità della carica

1. La carica di Presidente o di componente di Consiglio di quartiere è esercitata in modo gratuito senza alcuna forma di indennità o di rimborso spese.

TITOLO IV - LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - IL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 70 - Partecipazione popolare

1. Il Comune riconosce e garantisce i diritti di partecipazione del cittadino all'amministrazione della Comunità locale, sia come singolo che nelle formazioni sociali, in cui si svolge la sua personalità.
2. Il Comune assume fra i suoi compiti la piena valorizzazione delle libere forme associative e la promozione di organismi di partecipazione del cittadino.

Art. 71 - Forme associative

1. Il Comune mediante disciplina speciale ed anche con l'uso del proprio patrimonio, favorisce l'associazionismo che, senza fini di lucro, svolga attività di significativo rilievo sociale.
2. E' istituito il Registro comunale delle associazioni, al limitato fine di disciplinarne i rapporti con il Comune.

3. Viene inserita in tale registro ogni associazione costituita con atto pubblico o con scrittura privata debitamente registrata, che depositi copia dell'atto costitutivo, dello Statuto ed il bilancio di almeno un esercizio e che inoltre persegua scopi rientranti nelle funzioni e nei compiti del Comune e che siano comunque rilevanti per gli interessi della comunità locale. Per le Società sportive é sufficiente, in luogo dell'atto pubblico, l'affiliazione alla Federazione Nazionale.
4. Le richieste sono esaminate e deliberate dalla Giunta Comunale ai fini della verifica della rispondenza alla norma regolamentare.
5. I criteri, le modalità ed i termini per l'inserimento, per la tenuta e l'aggiornamento annuale del registro sono disciplinati dal Regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 72 - Organizzazioni di volontariato

1. Il Comune sostiene l'apporto del volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche e le iniziative che tendono a costituire più elevati livelli di socialità, solidarietà e crescita civile e promuove a sua volta iniziative che coinvolgano le organizzazioni del volontariato.
2. Nella programmazione dei servizi e delle attività e in caso di ricorso a convenzioni esterne, il Comune deve tener conto della presenza delle organizzazioni di volontariato che operano negli ambiti specifici.
3. Il Comune intrattiene rapporti con il volontariato e con le associazioni dello stesso che sono iscritte negli Albi ufficialmente costituiti sulla base della legislazione regionale.

Art. 73 - Diritti delle forme associative

1. Le libere forme associative inserite nel registro, secondo le norme del Regolamento:
 - a) sono periodicamente consultate dal Comune nelle materie di loro interesse ed in occasione della formazione di atti amministrativi a carattere generale;
 - b) possono inoltrare motivate istanze, per la migliore tutela degli interessi collettivi, agli organi od uffici comunali, che sono tenuti a pronunciarsi nei successivi 30 giorni;
 - c) possono accedere ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi comunali e richiedere l'assegnazione di contributi, secondo le modalità ed i criteri fissati in Regolamento.

Art. 74 - Delle consultazioni e delle consulte

1. Il Comune consulta, su propria iniziativa o su loro richiesta, le organizzazioni dei Sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni delle cooperative, le altre formazioni economico-sociali, le associazioni ambientaliste locali.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della Consultazione.
3. Con deliberazione del Consiglio Comunale devono essere costituite le seguenti tre Consulte:
 - a) Consulta dell'economia, lavoro, attività sociale ed ambiente;
 - b) Consulta dello sport, cultura e tempo libero.
 - c) Consulta per i problemi dei disabili.
4. Le suddette tre consulte esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi.
5. L'elezione, la durata della carica, la composizione ed il funzionamento sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.
6. Nelle tre consulte devono essere rappresentate, oltre all'Amministrazione, tutte le associazioni interessate regolarmente iscritte all'Albo.

CAPO II - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 75 - Consulte

1. Le consulte sono istituite dal Consiglio Comunale, con specifica deliberazione che ne definisce la composizione, la Presidenza, le procedure di convocazione e di voto, gli atti ed i provvedimenti sui quali esprime parere obbligatorio.
2. Le consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali ed enti vari.
3. Le consulte hanno funzioni consultive e di proposte su specifiche materie, indicate nelle deliberazioni istitutive.
4. La consulta è formata dai soggetti maggiormente rappresentativi nell'ambito delle competenze ad essa assegnate, tenendo conto, per quanto riguarda le rappresentanze delle Associazioni, del numero degli aderenti e dell'effettiva attività svolta.

Art. 76 - Conferenza permanente sull'ambiente

1. Il Consiglio Comunale istituisce la Conferenza Permanente sull'Ambiente, quale organo consultivo al quale partecipano associazioni, istituzioni ed Enti maggiormente rappresentativi del settore oltre eventuali esperti indicati dal Consiglio Comunale stesso.
2. La Conferenza Permanente sull'Ambiente collabora con l'Amministrazione Comunale per la tutela dell'ambiente e del paesaggio, per il rispetto della natura e degli animali, degli spazi fisici di libertà individuale e collettiva.
3. La deliberazione istitutiva approva un Regolamento speciale che determina le modalità di composizione e le norme di funzionamento.

Art. 77 - Consiglio delle donne

1. Il Comune istituisce il Consiglio delle Donne composto dalle elette in Consiglio Comunale, nei Consigli di quartiere e da rappresentanti dei gruppi e delle associazioni femminili presenti nella città.
2. Il Consiglio delle Donne si propone di valorizzare la presenza e l'attività delle donne nella società e nelle istituzioni, di sostenere le pari opportunità nel lavoro e di promuovere interventi contro tutte le forme di esclusione e di violenza verso le donne.
3. Il Regolamento disciplina le modalità costitutive, la composizione, le funzioni, le materie di competenza e gli atti da sottoporre a parere obbligatorio.

Art. 78 - Consiglio dei ragazzi

1. Il Comune istituisce il Consiglio dei Ragazzi composto da 25 ragazzi dai 9 ai 15 anni di età scelti con libere e democratiche elezioni effettuate sotto la guida delle Autorità scolastiche.
2. Finalità del Consiglio dei Ragazzi è quella di educare i giovani concittadini al metodo ed alla partecipazione democratica, esso ha funzioni consultive nelle materie inerenti l'infanzia: dallo svago all'istituzione, dall'educazione alla gestione degli spazi della città ad essi destinati. Alle riunioni del Consiglio dei Ragazzi sono tenute a partecipare, come osservatori, delle delegazioni del Consiglio Comunale e dell'Amministrazione.
3. Il Regolamento ne disciplina le modalità costitutive, la composizione, le funzioni e le materie di competenza, prevedendo inoltre la facoltà del Consiglio di inoltrare petizioni e mozioni al Consiglio Comunale.

4. Il Regolamento, nel disciplinare la modalità di elezione dei membri del Consiglio dei Ragazzi deve prevedere un sistema che consenta la presenza di rappresentanti dei due sessi, di tutte le aree territoriali della città e delle varie fasce di età.
5. Il Consiglio dei ragazzi è presieduto dal “Sindaco dei ragazzi”, eletto secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 3.

CAPO III - POTERI DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 79 - L'iniziativa popolare

1. Il Comune ed il presente Statuto garantiscono il coinvolgimento dei cittadini sia dal punto di vista partecipativo che propositivo.
2. In ossequio a tale principio i cittadini - singoli o associati - le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali che operano nei settori dei servizi sociali, dello sviluppo economico e territoriale, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, possono presentare istanze, petizioni, proposte atte a sollecitare e promuovere interventi per una migliore e più efficace tutela degli interessi collettivi.
3. Le istanze, petizioni o proposte contengono la sottoscrizione ed il recapito dei presentatori, sono rivolte al Sindaco ed illustrano in modo chiaro ed esaustivo la specifica questione sollevata o la soluzione suggerita, che l'Amministrazione prende in considerazione nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'atto, dandone comunicazione agli interessati.
4. Trenta soggetti titolari dei diritti di iniziativa e partecipazione di cui al 3° comma dell'art. 5 del presente Statuto possono presentare al Consiglio Comunale interrogazioni e interpellanze.
5. Cinquanta soggetti titolari con gli stessi requisiti di cui al precedente comma possono presentare proposte di mozioni e di ordini del giorno.
6. Cento soggetti titolari con gli stessi requisiti di cui al precedente comma possono con petizione esporre problemi e chiedere al Sindaco l'adozione di provvedimenti.
7. I soggetti di cui ai commi precedenti possono, altresì, avanzare proposte scritte e sottoscritte, alla Giunta e al Consiglio Comunale per l'adozione di relative deliberazioni.
8. Gli atti di cui ai commi precedenti devono essere necessariamente posti al vaglio del Consiglio Comunale con le procedure ed i termini previsti per gli analoghi atti presentati dai Consiglieri Comunali.
9. Gli atti di cui al settimo comma indirizzati alla Giunta vanno esaminati e discussi dalla Giunta stessa entro e non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento.
10. Tutte le sottoscrizioni degli atti di iniziativa e di proposta di cui al presente articolo devono essere autenticate.

Art. 80 - Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune attua il più ampio coinvolgimento della comunità nelle scelte amministrative fondamentali mediante forme di consultazione popolare.
2. Le consultazioni sono deliberate dal Consiglio Comunale, che ne definisce la disciplina sia per quelle condotte direttamente sia per quelle affidate a terzi (istituti di ricerca, centri studi ed elaborazione dati, ecc.)
3. I risultati delle consultazioni o delle raccolte di dati sono discussi in Consiglio Comunale entro e non oltre due mesi dalla loro acquisizione.
4. Il Comune favorisce la formazione di organismi di partecipazione dei cittadini al fine di consentire agli interessati di intervenire nello svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente.

5. Il Comune, in sede di istruttoria di procedimenti relativi all'adozione di atti influenti su interessi di specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli stessi, o direttamente mediante questionari e altri mezzi, od indirettamente mediante sedute della Giunta, del Consiglio Comunale o della competente commissione consiliare integrate da rappresentanti delle categorie interessate.
6. Il Comune può altresì convocare assemblee di cittadini, lavoratori, studenti e di ogni altra categoria sociale o settore della comunità locale, allo scopo di dibattere problemi di carattere sia settoriale che generale, riguardanti i programmi ed i piani comunali.

CAPO IV - REFERENDUM

Art. 81 - Referendum popolari

1. È istituito il referendum popolare cittadino e di quartiere.
2. Il Referendum può essere:
 - a) consultivo, sugli indirizzi e sulle decisioni generali del Comune o su questioni e problemi di quartiere, che riguardino la vita della città o del quartiere ed il loro sviluppo;
 - b) propositivo rispetto a provvedimenti che si intendono assumere;
 - c) abrogativo di atti già assunti.
3. Hanno diritto di promuovere e partecipare ai referendum soggetti di cui all'art. 5 comma 3 del presente Statuto.
4. La proposta di Referendum deve consistere in una domanda formulata in maniera chiara, precisa e concisa, tale da consentire effettiva scelta da parte dell'elettore e, per quanto riguarda il referendum propositivo, in schemi di deliberazione agevolmente comprensibili.
5. Il Referendum consultivo è proposto da almeno:
 - a) 1.000 soggetti aventi diritto, o due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati, per i referendum cittadini;
 - b) 500 soggetti aventi diritto, o due terzi dei Consiglieri di quartiere assegnati, per i Referendum di quartiere.
6. Il Referendum propositivo e abrogativo è proposto da almeno:
 - a) 1.500 soggetti aventi diritto, o due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati, per i referendum cittadini;
 - b) 800 soggetti aventi diritto, a due terzi dei Consiglieri di quartiere assegnati, per i Referendum di quartiere.
7. La richiesta deve recare la sottoscrizione in firma autentica dei richiedenti, con l'indicazione della loro generalità ed è rivolta al Sindaco che indice il referendum entro e non oltre cinque mesi dalla richiesta.
8. I cittadini non possono esser chiamati a rispondere a più di tre quesiti referendari nella stessa tornata.
9. Il Regolamento dei Referendum disciplina le competenze, le procedure, le forme ed i tempi per le richieste e per l'espletamento delle consultazioni referendarie.

Art. 82 - Limiti, validità ed efficacia

1. L'iniziativa dei referendum cittadini è ammessa su materie di competenza degli organi comunali ed è esclusa nelle seguenti materie:
 - a) elezioni, revoche e decadenze;
 - b) organizzazione e personale Comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) bilancio e provvedimenti relativi, contabilità, assunzione di mutui, emissione di prestiti ed applicazione di tariffe e tributi;
 - d) quesiti già sottoposti a referendum negli ultimi due anni.

2. L'iniziativa dei Referendum di quartiere è ammessa per le materie di competenza propria o delegata agli organi di quartiere ed è esclusa nelle seguenti materie:
 - a) quelle di cui al comma precedente;
 - b) organizzazione e personale del Consiglio di quartiere.
3. L'esito del referendum deve essere discusso in Consiglio Comunale o nel Consiglio di Circoscrizione entro e non oltre trenta giorni dalla proclamazione.

Art. 83 - Giudizio di ammissibilità della richiesta

1. L'ammissibilità del Referendum in ordine a quanto stabilito dall'articolo precedente è valutata dal Sindaco sentiti i pareri, per i referendum propositivi, dei Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e della copertura finanziaria della proposta referendaria avanzata.
2. Qualora il Sindaco, su sua valutazione od alla luce dei pareri espressi, dovesse reputare inammissibile il quesito, i promotori - entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento - potranno appellarsi al giudizio di una commissione composta da Segretario Generale e da due esperti di diritto amministrativo scelti mediante pubblico sorteggio da un elenco di cinque esperti nominati dal Consiglio Comunale.
3. Nella formazione dell'elenco dei cinque amministratori, il Consiglio si esprimerà con voto limitato in maniera da garantire alla minoranza l'indicazione di almeno due nomi.
4. Il giudizio della Commissione di appello è insindacabile.

CAPO V - IL GARANTE DELLA LEGALITA E DEI CITTADINI ED IL SENATO COMUNALE

Art. 84 – Il Garante della legalità e dei cittadini

1. Il Comune di Battipaglia istituisce la figura del GARANTE DELLA LEGALITA' E DEI CITTADINI, (di seguito soltanto Garante) quale tutore della imparzialità, dell'equità, del buon andamento, della trasparenza e della legalità dell'attività amministrativa.
2. Egli svolge la sua attività al servizio dei cittadini tutti, in piena libertà, indipendenza ed autonomia senza alcun tipo di rapporto gerarchico o funzionale, né burocratico né politico; lo specifico regolamento, la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale, disciplina le forme di nomina del "Garante" ed il funzionamento di questo ufficio.

Art. 85 - Elezione, Durata e Requisiti

1. Il Garante è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri assegnati al Comune (Sindaco compreso) previa acquisizione da parte della Presidenza del Consiglio Comunale di curricula, da presentare, a cura degli interessati, a seguito di avviso pubblico.
2. Il Garante resta in carica per 5 anni e può essere riconfermato solo una volta, previa specifica deliberazione del Consiglio Comunale da tenersi con le stesse modalità previste per la prima elezione. Il Garante deve possedere una specifica competenza giuridico amministrativa, desumibile da laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche.
3. Non deve essere stato candidato nelle ultime elezioni amministrative, regionali, politiche o europee, e non deve essere iscritto a formazione o movimento politico.
4. L'incarico di Garante è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio per i non residenti nel Comune di Battipaglia.

5. Prima di assumere l'incarico, il Garante giura innanzi al Consiglio Comunale che lo ha eletto, sul proprio onore, di svolgere le proprie mansioni in modo obiettivo e nell'esclusivo interesse della comunità di Battipaglia e secondo la formula che sarà riportata nel regolamento.

Art. 86 - Ineleggibilità, incompatibilità e revoca

1. Non possono essere eletti all'ufficio di Garante della legalità e dei cittadini:
 - a) Coloro che versano in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) I membri del Parlamento o di una Giunta o di un Consiglio Regionale o Provinciale o Comunale o circoscrizionale o delle Comunità Montane;
 - c) Gli Amministratori o Funzionari dell'ASL con funzioni dirigenziali;
 - d) Coloro che sono iscritti ad un partito o comunque ad una formazione o movimento politico o che ricoprono cariche direttive nelle organizzazioni sindacali a qualsiasi livello;
 - e) Coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni comunali Battipagliesi, Regionali della Campania, Parlamentari o Europee;
 - f) Coloro che hanno rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco, gli Assessori Comunali o i Consiglieri Comunali, i Dirigenti o il Segretario Generale.
2. Per gravi inadempienze ai doveri del proprio ufficio, per comprovata inefficienza, il Garante della legalità e dei cittadini può essere rimosso dall'incarico previa delibera del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri Comunali, e con voto favorevole di 3/4 dei Consiglieri assegnati espresso in forma segreto in seduta non pubblica.

Art. 87 - Funzioni

1. Il Garante della legalità e dei cittadini verifica la piena attuazione dei principi della trasparenza e della legalità nell'azione amministrativa della Amministrazione Comunale, dei Dirigenti Comunali, delle Società dipendenti dal Comune di Battipaglia.
2. Provvede a segnalare di propria iniziativa, o su istanza dei cittadini e previa opportuna verifica degli atti, le procedure o i provvedimenti, da chiunque adottati che si pongono in contrasto con quei principi di trasparenza o legalità di cui al punto precedente;
3. Il Garante, una volta acquisito contezza di procedure o atti in contrasto coi principi di trasparenza o legalità, lo segnala in prima istanza all'organo o al Dirigente che ha assunto l'atto o avviato la procedura chiedendo che i procedimenti assumano regolare corso, che i provvedimenti siano emanati in modo tempestivo ed abbiano la "trasparenza" richiesta dalla normativa assegnando un tempo non superiore a 10 giorni per provvedere o per presentare dettagliata ed esaustiva relazione su quanto impedisca di attenersi ai principi sopra enunciati. In mancanza il Garante provvederà a segnalare la cosa:
 - a. Al Presidente del Consiglio Comunale che entro 20 giorni porterà la questione in Consiglio Comunale, dove l'organo inadempiente sia la Giunta Comunale o la Direzione di Società Comunale;
 - b. Al Sindaco, all'Organismo Indipendente di Valutazione ed al Responsabile della trasparenza che provvederà a segnalare le inadempienze, ed al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione nel caso in cui la figura inadempiente sia un Dirigente del Comune.
4. Nel caso in cui l'inadempienza sia consumata a livello di dirigenza, al Garante viene riconosciuto il potere di convocare il Dirigente responsabile della pratica o del procedimento alla presenza dell'assessore al ramo e richiedere di procedere all'esame congiunto con gli interessati eventualmente rappresentati da propri delegati;
5. Il Garante segnala, altresì, eventuali disfunzioni al Difensore Civico Regionale (ove costituito) qualora riscontri anomalie relative ad attività amministrative delegate dalla regione;

6. Nel caso il garante riscontri esservi gli elementi provvede ad effettuare le opportune segnalazioni alla Corte dei conti o alla procura della Repubblica, al Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione, dandone opportuna comunicazione al Consiglio Comunale;
7. Gli organi e gli uffici comunali, nonché quelli delle Società o Aziende Comunali sono tenuti ad assicurare la massima collaborazione al Garante delle legalità e dei cittadini, nonché al rilascio di copia di tutti gli atti eventualmente richiesti,
8. Gli atti adottati dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale, contemporaneamente alla pubblicazione all' albo comunale vanno comunicati con apposito avviso via telematica, a cura del Segretario Comunale, al Garante della legalità e dei cittadini; egualmente i dirigenti sono tenuti a dare comunicazione delle determinate adottate contemporaneamente alla loro pubblicazione;
9. Il Garante ha l'obbligo di conservare il segreto nei casi previsti dalla normativa nazionale sugli atti di cui entra in possesso;
10. Il Garante annualmente, entro il 31 gennaio presenta al Consiglio Comunale apposita e dettagliata relazione, di cui il Consiglio, da convocarsi entro 30 giorni della presentazione, prende atto con specifico atto deliberativo sulla attività svolta nell'anno precedente;
11. Il Consiglio Comunale può chiedere su iniziativa di 1/5 dei consiglieri assegnati che il Garante riferisca in apposita seduta sulla attività svolta o su singole questioni che lo stesso ha posto all'attenzione del Consiglio; il garante è tenuto a partecipare al Consiglio Comunale allorquando richiesto.
12. Il Garante può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio Comunale previa richiesta al Presidente del Consiglio stesso che entro 20 giorni dalla richiesta, salvo urgenza e previo parere della conferenza dei Capigruppo convoca il Consiglio Comunale.

Art. 88 - Mezzi a disposizione del Garante

1. Il Garante avrà a disposizione un proprio ufficio con adeguati strumentazione e personale esclusivamente interno all'Ente;
2. Il regolamento fissa il numero e le categorie del personale che sarà addetto all'ufficio del Garante;
3. Il personale addetto all'ufficio del Garante dipende funzionalmente dal Segretario Generale dell'Ente.

Art. 89 - Il Senato Comunale

1. E' istituito presso il Comune di Battipaglia il Senato Comunale costituito dagli ex Sindaci del Comune, dai Dirigenti Scolastici territoriali, da personalità che sotto l'aspetto professionale hanno dato lustro alla Città di Battipaglia.
2. La nomina dei componenti del Senato è effettuata dal Consiglio Comunale, con specifico atto deliberativo assunto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su proposta del Sindaco.
3. La votazione è unica e avviene sull'intera proposta;
4. L'organizzazione ed il funzionamento del Senato vengono disciplinati da apposito regolamento da approvare da parte del Consiglio Comunale;
5. Il Senato elegge al proprio interno un Presidente che ne dispone la convocazione e ne disciplina i lavori.
6. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco fino alla elezione al proprio interno del Presidente che avviene a maggioranza assoluta dei presenti mediante scrutinio segreto;
7. Il Senato si riunisce di propria iniziativa o su istanza del Sindaco almeno trimestralmente in seduta pubblica e nell'aula consiliare.
8. Il Senato si esprime periodicamente sull'operato della Amministrazione Comunale, sull'attuazione del programma del Sindaco, o per discutere ed esprimere un parere sui maggiori temi della vita amministrativa su iniziativa del Sindaco.
9. Alle sedute del Senato Comunale partecipa un Funzionario Comunale della Segreteria Comunale che ne cura la verbalizzazione.

10. I verbali delle sedute del Senato vengono pubblicati a cura del responsabile della trasparenza sul sito istituzionale e trasmessi a cura del Segretario Comunale al Presidente del Consiglio Comunale ai fini di opportuna comunicazione al Consiglio Comunale.
11. Nell'assunzione di atti, il cui oggetto è stato discusso in seno al Senato e su cui lo stesso ha emesso parere, si dà atto del parere positivo o negativo che sia ed il verbale della seduta del senato viene allegato al provvedimento stesso come parte integrante;
12. I componenti del Senato Comunale non percepiscono né indennità né rimborso spese.
13. Alle sedute del Senato Comunale sono invitati di diritto il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale;
14. Alle sedute del Senato Comunale possono essere invitati, al fine di relazionare su materie di propria competenza, gli Assessori Comunali

TITOLO V - TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 90 - Il principio della trasparenza

1. Il Comune, ispirando tutta la propria azione ai principi della piena e assoluta trasparenza ed in applicazione delle disposizioni di legge e con apposito Regolamento:
 - a) cura la corretta organizzazione, pubblicazione e conservazione degli atti e dei documenti;
 - b) determina le modalità ed i tempi per lo svolgimento dei procedimenti;
 - c) individua i responsabili dei procedimenti;
 - d) individua gli atti con l'obbligo dell'istruttoria pubblica, cioè dell'informazione e della consultazione della comunità, oltre i casi già previsti da leggi e regolamenti.
2. Il Consiglio Comunale dà gli indirizzi, da aggiornarsi annualmente, all'interno del piano triennale di prevenzione della corruzione, del piano della trasparenza ed integrità.

Art. 91 - Comunicazione di inizio del procedimento

1. Il dipendente responsabile di ciascun procedimento ne dà notizia entro sette giorni, mediante comunicazione personale e scritta, ai soggetti destinatari diretti del provvedimento, a quelli chiamati per legge ad intervenire, nonché agli altri soggetti, purché individuati o agevolmente individuabili, cui il provvedimento stesso può recare pregiudizio.
2. La disposizione non si applica ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ed agli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione o di programmazione.
3. Nei casi che riguardano le materie di sanità, igiene, edilizia e polizia locale il funzionario responsabile è comunque tenuto nei due giorni successivi a dare motivata comunicazione al Garante della Legalità il quale può disporre inappellabilmente che venga, a cura del funzionario responsabile stesso, inviata la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 92 - Contenuto della comunicazione

1. Nella comunicazione debbono essere specificati:
 - a) l'ufficio comunale competente, il dipendente responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio in cui è possibile acquisire conoscenza degli atti del procedimento.
3. Apposito Regolamento determina l'unità organizzativa competente ed il responsabile del procedimento o le modalità della sua nomina ove ciò non sia direttamente stabilito per legge.

Art. 93 - Diritti degli interessati al procedimento

1. Può intervenire nel procedimento qualunque soggetto portatore di interessi, pubblici o privati, i portatori di interessi diffusi - associazioni, comitati o soggetti simili - a cui il provvedimento può recare pregiudizio.
2. I soggetti, destinatari della comunicazione e coloro che intervengono nel procedimento hanno diritto:
 - a) di esaminare gli atti del procedimento, estraendone copia, salvo per i documenti coperti per legge dal segreto.
 - b) di ricevere complete ed esaurienti informazioni anche per iscritto, ove ne facciano richiesta;
 - c) di presentare, nei termini previsti dal Regolamento, memorie scritte e documenti.
4. Inoltre essi hanno facoltà di chiedere, per motivate ragioni, di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

Art. 94 - Doveri dell'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione è tenuta ad esaminare e a considerare le memorie e la documentazione esibite dagli interessati; deve motivare il proprio convincimento, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la sua decisione, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria.
2. L'Amministrazione comunale, recependo le osservazioni degli interessati, può, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90, concludere accordi con gli interessati per determinare il provvedimento finale, senza ledere i diritti del terzi e perseguendo sempre il pubblico interesse.

Art. 95 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli riservati per legge, e l'Amministrazione individua le misure atte a favorirne la diffusione e conoscenza con particolare riguardo a quelli di rilevanza generale.
2. Sul sito istituzionale dell'Ente è istituito l'Albo Pretorio on line onde consentire la pubblicazione di ogni atto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, con criteri di accessibilità, chiarezza ed integrità di lettura.
3. Sono pubblicizzati i servizi resi dall'Amministrazione, in modo diretto ed indiretto, ed i diritti ed i doveri della Comunità.
4. I regolamenti del Comune, dopo la prima pubblicazione, sono soggetti ad una seconda pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
5. I provvedimenti del Sindaco sono pubblicizzati nelle stesse forme delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e delle determinazioni dei dirigenti.
6. Non si procede alla pubblicizzazione degli atti del Sindaco quando s1 possa pregiudicare il diritto alla riservatezza - tutelato da leggi e regolamenti - delle persone, dei gruppi e delle imprese.
7. Sono, altresì, pubblicizzati nelle stesse forme gli atti dei Dirigenti e dei Presidenti dei Consigli di quartiere.

Art. 96 - Accesso agli atti

1. Al fine di garantire la trasparenza della attività amministrativa, è riconosciuto ai cittadini, secondo le fonti normative e regolamentari vigenti, che ne abbiano interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi ed ai documenti connessi del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali ai sensi della normativa vigente e nelle forme e nei modi di cui al relativo Regolamento comunale.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante la disamina gratuita e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi con le modalità e nei tempi, comunque non superiori a trenta giorni, stabiliti dal Regolamento di accesso agli atti.

3. Il Regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso dei Consiglieri, dell'accesso civico, dell'accesso ai sensi della legge n. 241/90 e dell'accesso generalizzato.

Art. 97 - Regolamento

ABROGATO

TITOLO VI - GLI UFFICI, I DIRIGENTI ED IL PERSONALE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 98 - Principi ispiratori ed obiettivi

1. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati secondo l'entità e la complessità delle funzioni e dei compiti assegnati, ed ispirandosi a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione ed ai principi di professionalità e responsabilità perseguono obiettivi di efficienza, produttività ed efficacia.
2. Gli uffici comunali, ed i loro Dirigenti, questi ultimi, diretti e coordinati dal Segretario Generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento della Amministrazione, la partecipazione del cittadino, la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la qualità dei servizi e delle prestazioni.
3. Per la elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti Uffici Speciali Temporanei.
4. Tra gli uffici del Comune devono essere attuate forme di coordinamento sia in relazione ai compiti che per il conseguimento di obiettivi complessi.
5. Il Comune informa i sindacati dei propri dipendenti sulle questioni concernenti l'ordinamento degli Uffici e l'organizzazione generale.
6. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali disciplina:
 - a) l'ordinamento degli uffici;
 - b) le competenze dei Dirigenti;
 - c) il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
 - d) i metodi di organizzazione del lavoro.

Art. 99 - Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione della struttura comunale è articolata, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, in aree di attività, comprensivi di settori, servizi ed uffici, collegati funzionalmente.
2. L'Amministrazione, avvalendosi dell'ampia discrezionalità riconosciuta nella ristrutturazione degli Uffici e nell'articolazione delle carriere del personale dipendente, persegue l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa con criteri obiettivi ed irrinunciabili quali:
 - a) la selezione concorsuale, anche interna;
 - b) la verifica dei carichi di lavoro;
 - c) gli standard di rendimento.
3. Il Comune realizza un'amministrazione per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione dei lavori per programmi e per obiettivi strategici ed operativi e non già per singoli atti;

- b) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro ed adozione di uno schema organizzativo flessibile, capace di adeguarsi costantemente alle decisioni degli organi elettivi;
 - c) analisi ed individuazione del livello di efficienza e di produttività dell'organizzazione Comunale in ogni sua componente;
 - d) responsabilità strettamente connessa alla sfera di competenza di ciascun soggetto;
 - e) adozione del criterio cronologico nell'ordine di esame di domande, progetti, da rispettarsi rigorosamente, salvi i casi di comprovata competenza, da motivare debitamente.
 - f) massima trasparenza e pubblicità degli atti adottati secondo quanto stabilito dalla legge e dal relativo Regolamento.
4. L'organizzazione degli uffici e del personale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dal Consiglio Comunale ed attuate in modo specifico dalla Giunta.
5. Il Regolamento disciplina forme e modalità dell'ordinamento, del funzionamento e della gestione della organizzazione burocratica del Comune.

Art. 100 - Personale

- 1. Il Comune tutela la dignità del lavoro, persegue l'adeguata professionalità e la piena responsabilità del personale, valorizza l'assolvimento del dovere e premia la produttività, l'efficienza e l'efficacia.
- 2. Il Comune promuove e favorisce l'accrescimento della capacità operativa del personale e il miglioramento delle prestazioni attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e l'aggiornamento.
- 3. I vari Regolamenti dello stato giuridico ed economico del personale, nel rispetto della vigente normativa di settore e del presente Statuto, disciplinano:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;
 - d) i diritti, i doveri, le sanzioni;
 - e) il trattamento economico;
 - f) le modalità organizzative ed il funzionamento dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
- 4. I dirigenti, il personale tecnico, nonché il personale ascritto a categorie di elevato contenuto professionale, compatibilmente con le esigenze di servizio e previo parere favorevole del dirigente d'ufficio ed autorizzazione dell'Amministrazione, possono assumere incarichi, limitati nel tempo e per singoli affari, di collaborazione esterna presso altri Enti pubblici oppure consulenza per conto dell'autorità giudiziaria nel rispetto rigoroso della Legge e del Codice di comportamento, generale e speciale.
- 5. Tali incarichi esterni vanno svolti non in orario d'ufficio, ed assicurando, comunque, in via ottimale, il proprio carico di lavoro funzionale presso l'Amministrazione di appartenenza.
- 6. Il personale è tenuto al rigoroso rispetto delle norme di cui al regolamento sulla trasparenza, al piano triennale di prevenzione della corruzione ed al codice di comportamento comunale.

Art. 101 - Formazione

- 1. Il Comune promuove e valorizza il miglioramento delle prestazioni del personale, in coerenza con i suindicati criteri di organizzazione del lavoro, attraverso la formazione e l'aggiornamento.
- 2. La formazione e l'aggiornamento, del personale dipendente, saranno garantiti con iniziative proprie alle quali possono aderire anche altri Comuni e con la partecipazione ad attività promosse da altri Enti o Associazioni.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 102 - Posizione

1. Il Segretario Comunale esercita la sovrintendenza ed il coordinamento degli uffici dirigenziali, assicurando l'unitarietà e la coerenza della loro azione.
2. Assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa.
3. Il Segretario coordina e dirige la gestione burocratica del Comune, in base agli indirizzi fissati dagli organi elettivi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dei criteri dettati dal presente Statuto.
4. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco, svolge le attività di gestione amministrativa di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi più idonei per l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dagli organi comunali.
5. È direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente Locale, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della azione complessiva, salva la responsabilità dei Dirigenti in relazione agli atti adottati in relazione all'attività gestionale di competenza.
6. Al Segretario comunale sono assegnate, secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto, competenze gestione di carattere eccezionale e temporanee, di direzione e di coordinamento, di legalità e di garanzia, nel perimetro delle norme statuali vigenti.

Art. 103 - Attribuzioni di gestione, di direzione e di coordinamento

1. Il Segretario comunale adotta, previo conferimento delle funzioni con Decreto Sindacale motivato ed in via del tutto eccezionale al fine di evitare conflitti di interesse, gli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non siano espressamente riservati dalla legge e dallo Statuto agli organi di governo del Comune.
2. In particolare esercita le seguenti attribuzioni, secondo le modalità fissate m Regolamento:
 - a) predispone programmi di attuazione e di carattere organizzativo attenendosi alle direttive ed alle indicazioni ricevute dagli organi collegiali;
 - b) formula proposte al Sindaco e alla Giunta Comunale anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di provvedimento di competenza della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
 - c) determina, informandone le organizzazioni sindacali aziendali, i criteri generali di organizzazione degli uffici secondo le direttive del Sindaco ed i principi di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni.
 - d) abrogata
 - e) coordina le attività dei Dirigenti attraverso l'Istituto della conferenza dei Dirigenti, ne sovrintende e controlla le attività anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, nel rispetto delle apposite norme legislative e previo impulso del privato;
 - f) partecipa alla definizione dei parametri di riferimento e dei criteri necessari per l'individuazione dei coefficienti dell'indennità di funzione da attribuire per legge ai Dirigenti e formula parere in sede di certificazione di risultati ai fini dell'attribuzione di tali indennità;
 - g) assume la Presidenza delle Commissioni di concorso per l'accesso alle categorie D e Dirigenziali;
 - h) esplica funzione di direzione, di coordinamento, di impulso e di controllo su tutti gli uffici dirigenziali;
 - i) è responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio e alla Giunta ed impartisce, all'uopo, idonee direttive ai Dirigenti;
 - j) promuove l'esecuzione degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni esecutive degli organi elettivi e di ogni provvedimento comunale;
 - k) verifica i livelli di efficacia e di efficienza dell'attività degli uffici e del personale comunale;

- l) vigila, adottando i provvedimenti necessari, sull'applicazione da parte degli uffici e servizi comunali della disciplina sul procedimento amministrativo, nonché sul rispetto del diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi;
- m) abrogata

Art. 104 - Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale può formulare di iniziativa e su richiesta pareri ed esprime valutazioni di carattere tecnico e giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori.
2. Rende, in mancanza dei Dirigenti, i pareri contemplati dall'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 su proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, qualora richiesto ed in relazione alle proprie competenze.²⁵

Art. 105 - Attribuzioni di legalità e di garanzia

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio, della Giunta, e se richiesto delle Commissioni permanenti e temporanee, degli organismi di partecipazione.
2. Cura la verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali elettivi del Comune, avvalendosi di apposito personale di supporto da lui nominato e ne sottoscrive i relativi verbali.
3. Abrogato
4. Presiede l'ufficio comunale per le consultazioni elettorali e referendarie.
5. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.
6. Cura che siano comunicate ai capigruppo consiliari le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.
7. Abrogato
8. Attesta, su dichiarazione del messo Comunale, l'intervenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente Locale.
9. È Responsabile dei controlli interni successivi di regolarità amministrativo/contabile;
10. È Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
11. È Responsabile della trasmissione, alla procura della Corte dei Conti, delle deliberazioni di riconoscimento delle deliberazioni dei debiti fuori bilancio ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali responsabilità.

Art. 106 - Funzione del Vice Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Le funzioni di Vice Segretario Comunale sono attribuite con provvedimento del Sindaco, scegliendo tra i Dirigenti in servizio presso l'Amministrazione Comunale in possesso dei requisiti prescritti per legge.

CAPO III - I DIRIGENTI

Art. 107 - Attribuzione dei dirigenti

1. I Dirigenti e/o i responsabili dei settori organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti; studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-

²⁵ Comma modificato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

sociale e tecnico-scientifica, attinenti alle materie di loro competenza; elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e di regolamenti.

2. Spetta, altresì, ai Dirigenti e/o responsabili dei settori:

- a) la gestione con poteri di spesa, in attuazione dei relativi atti programmatici, degli stanziamenti di bilancio connessi alle funzioni delle strutture organizzative cui sono preposti e nei limiti del budget assegnato;
- b) l'adozione di atti, anche a rilevanza esterna, di gestione amministrativa che la legge, lo Statuto ed i regolamenti espressamente non riservino agli altri organi del Comune;
- c) la definizione, sulla base delle direttive ricevute dagli organi politici dell'ente, degli obiettivi programmatici, strategici ed operativi, l'indicazione delle relative scale di priorità, la definizione delle conseguenti direttive generali, nonché la verifica dei risultati raggiunti;
- d) l'esecuzione, nell'ambito delle materie di competenza, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e la firma dei relativi atti;
- e) l'adozione, nell'ambito della struttura cui sono preposti, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- f) l'emissione di provvedimenti di attribuzione temporanea di mansioni superiori, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 57 D.Lgs 29/93 e successive modificazioni/integrazioni, ad un dipendente, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, operante nella macrostruttura di competenza;
- g) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'amministrazione;
- h) la Presidenza delle commissioni di gara, costituite con riferimento al settore cui sono preposti, per gli appalti di opere e di servizi e per l'alienazione di beni comunali;
- i) la Presidenza delle commissioni di concorso per l'accesso alle categorie B e C nel rispetto delle procedure e modalità previste dal relativo Regolamento;
- j) la stipula dei contratti di cui il Comune è parte;
- k) la formulazione di proposte, debitamente motivate in relazione agli aspetti di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per garantire il soddisfacimento tempestivo di preminenti interessi pubblici, di provvedimenti transattivi da perfezionarsi poi con atto avente forza obbligatoria;
- l) l'emanazione di pareri obbligatori sulle proposte di deliberazioni attinenti alla struttura cui sono preposti;
- m) l'assunzione ovvero l'assegnazione ad altro dipendente addetto alla struttura cui sono preposti di responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente procedimenti di competenze della struttura stessa;
- n) la responsabilità della gestione tecnico-amministrativa e dei relativi risultati, la direzione ed il coordinamento dei sistemi informatico-statistici dei servizi, la verifica periodica delle posizioni di lavoro e della produttività degli uffici, previo eventuale esame con le OO.SS., verifica della produttività riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazioni di esubero, iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
- o) l'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza e nel rispetto dei Contratti Collettivi;
- p) la formulazione di proposte al Segretario Generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici nonché l'elaborazione di progetti-obiettivo atti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dei rispettivi uffici;
- q) la formulazione ancora di proposte al Segretario Generale in ordine alle determinazioni di cui al presente articolo.

3. È fatto obbligo agli stessi, senza diritto a compenso, di essere a disposizione del Sindaco e del Segretario Generale oltre l'orario d'obbligo per le esigenze connesse alle funzioni affidate senza diritto a compensi.

4. Il Regolamento disciplina, per ciascun tipo di procedimento di competenza del Comune, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 107-bis - Deleghe di Funzioni dei dirigenti

1. I dirigenti, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 dell'art. 17 del D. Lgs n. 165/2001, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
2. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi disciplina i contenuti, i limiti e le condizioni entro cui la delega deve essere esercitata.
3. Abrogato

Art. 108 - Incarichi a contratto

1. I posti vacanti di responsabili dei servizi o degli uffici, delle qualifiche dirigenziali o quelli di alta specializzazione del Comune possono essere coperti mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante procedura selettiva, secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale.²⁶
2. Gli incarichi di cui al comma precedente, relativi a qualifiche dirigenziali, hanno una durata minima di anni tre e non superiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Per gli incarichi di alta specializzazione non dirigenziali trova applicazione, ai fini della durata, l'art. 110, comma 3, del TUEL.²⁷
3. Con deliberazione di Giunta Comunale sono conferiti anche al di fuori della dotazione organica, con le stesse modalità e durata di cui ai commi precedenti, incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale o apicale nel rispetto rigoroso delle esigenze finanziarie e dei vincoli previsti dalla legge.²⁶
4. Il trattamento economico, l'espletamento delle attività, la revoca ed il rinnovo degli incarichi di cui ai commi precedenti, sono fissati con apposito contratto.
5. Il Regolamento disciplina altresì modalità di attribuzione e contenuti delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, da attuarsi per obiettivi determinati mediante convenzioni a termine.

Art. 109 - Responsabilità del Segretario Comunale e dei Dirigenti

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, nonché quella disciplinare, prevista dalla legge per gli impiegati civili dello Stato, il Segretario Comunale e i Dirigenti, ivi compresi quelli nominati in base alle disposizioni contenute nel precedente articolo, sono tenuti a dar conto agli organi politici del Comune del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.
2. Il Segretario Comunale e i Dirigenti sono, in particolare, tenuti a:
 - a) osservare gli indirizzi generali dell'azione amministrativa;

²⁶ Comma modificato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

²⁷ Comma sostituito con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

- b) garantire la legittimità e regolarità tecnica, contabile, amministrativa dei provvedimenti di loro competenza, nel rispetto dei termini e delle altre norme di procedimento, previsti dalle leggi e regolamenti;
 - c) perseguire l'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'ente e la realizzazione degli obiettivi programmatici.
 - d) assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa in conformità al Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Battipaglia.
3. L'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente è valutato in base alle specifiche condizioni organizzative ed ambientali, in quanto tempestivamente segnalate, nonché alle disponibilità di personale e di mezzi.

TITOLO VII - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I - LA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 110 - Modalità di Gestione

- 1. Il Comune adotta le modalità di gestione dei servizi pubblici con i criteri della convenienza economica, dell'efficienza e dell'efficacia in riferimento agli obiettivi da conseguire e della trasparenza.
- 2. Il Comune conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e rispetto degli equilibri ecologici.

Art. 111 - Trasparenza nei servizi pubblici

- 1. Gli Statuti delle aziende speciali ed i Regolamenti delle altre Istituzioni devono prevedere norme che la pubblicità degli atti fondamentali, ivi compresi i contratti di appalto e forniture, gli incarichi, le assunzioni di personale. Analoghe disposizioni dovranno essere contenute negli atti di concessione a terzi.
- 2. Prima di procedere alle designazioni ed alle nomine, il Sindaco ed il Consiglio Comunale per quanto di rispettiva competenza devono procedere a tempestiva ed ampia informazione alla città, allo scopo di consentire la presentazione di candidature.
- 3. Gli Statuti dei Consorzi e delle Società per Azioni, cui partecipa il Comune, devono prevedere norme che garantiscano la trasparenza nei servizi pubblici in conformità a quanto previsto dal primo comma.
- 4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il Comune di Battipaglia, riconosce massima importanza allo sviluppo della sezione della trasparenza del sito istituzionale.

Art. 112 - Vigilanza

- 1. Le Commissioni Consiliari permanenti, in ragione delle rispettive competenze per materia, esercitano la vigilanza sui servizi pubblici gestiti mediante istituzioni, aziende, consorzi, società o affidati in concessione, nonché sulle partecipazioni del Comune in società, associazioni e fondazioni.

Art. 113 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività dirette a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale delibera le forme di gestione per ciascun servizio nell'ambito dei diversi modelli organizzativi, previsti dalle leggi, dallo statuto e dalle fonti comunitarie.
3. La scelta della forma di gestione è il risultato di una valutazione comparativa, ispirata a criteri di efficienza ed economicità, che tenga conto della natura e delle dimensioni del servizio pubblico da gestire, nonché dall'esigenza prioritaria di valorizzare ed utilizzare compiutamente le forze imprenditoriali, cooperative e lavorative presenti nella comunità locale. Il Comune intende privilegiare e favorire forme di associazione e di cooperazione con altri Enti Locali, anche a carattere sovracomunale (e la Provincia) ove la dimensione comunale non consenta di realizzare la più proficua ed efficiente gestione del servizio.
4. Nell'organizzazione dei servizi pubblici debbono essere garantiti idonee modalità di informazione, di partecipazione e di tutela degli utenti.

Art. 114 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi per i quali il Consiglio Comunale non giudichi opportuno il ricorso ad altro modello di gestione.
2. Il Regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio dei servizi pubblici in economia, fissando gli orari per la loro più utile fruizione da parte degli utenti, le modalità per il contenimento dei costi e per il conseguimento di livelli elevati di prestazioni, per la determinazione delle tariffe.

Art. 115 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale può riservare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi quando ne valuti l'obiettiva convenienza, non solo di carattere tecnico ed economico, bensì anche di opportunità sociale.
2. La concessione a terzi deve assicurare adeguati standard qualitativi di servizi, il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione.
3. Il conferimento della concessione avviene, di regola, attraverso procedure di gara fissate dal Consiglio Comunale, secondo le norme di legge e del regolamento, in modo da garantire la partecipazione di una pluralità di soggetti, dotati di comprovati requisiti di professionalità e le condizioni più vantaggiose per l'Ente locale.
4. Fatte salve le norme del Regolamento Generale dei Contratti, la concessione a terzi è disciplinata da una convenzione, nella quale sono previsti poteri di controllo e di direttive da parte del Comune e facoltà di recesso e di riscatto per il Comune stesso.

Art. 116 - Istituzioni

1. Per l'esercizio di attività sociali, assistenziali, culturali ed educative, prive di rilevanza imprenditoriale che esigano particolare autonomia gestionale, il Consiglio Comunale delibera la costituzione di "Istituzioni" stabilendo: gli obiettivi ed i criteri generali di svolgimento dell'attività o del servizio, costi dei servizi, le forme finanziamento, le dotazioni di beni mobili e immobili.
2. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Istituzione.
3. Tale Regolamento ne fissa: la posizione economica e giuridica dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'assetto organizzativo e la specifica competenza degli organi in dotazione organica del personale, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, ivi compresa la verifica economico-contabile da parte dei Revisori dei Conti, le forme di

vigilanza e di riscontro dei risultati della gestione, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

4. Gli obiettivi, gli indirizzi e le finalità che l'istituzione deve seguire e perseguire nella sua azione, e l'entità dei trasferimenti economici effettuati dal Comune verso l'istituzione, sono approvati dal Consiglio Comunale all'atto della costituzione ed aggiornati annualmente in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.

Art. 117 - Ordinamento delle Istituzioni

1. Sono organi della Istituzione: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri fissato dal Regolamento e comunque non superiore a cinque, nominati dal Consiglio Comunale fra coloro in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il vice Presidente ed adotta tra gli atti di amministrazione e di gestione a carattere generale, specificati dal Regolamento.
4. Il Presidente rappresenta l'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita la vigilanza sull'esecuzione degli atti del Consiglio e nelle ipotesi di necessità e di urgenza, adotta provvedimenti di sua competenza, da sottoporre a ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.
5. Gli Amministratori possono essere revocati, su proposta, del Sindaco, del Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
6. Il Direttore è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di pubblico concorso ed ha le responsabilità della gestione amministrativa: dirige l'attività ed il personale dell'istituzione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i provvedimenti del Presidente, garantisce l'efficienza e la funzionalità dei servizi, formula proposte al Consiglio di Amministrazione e gli sottopone lo schema di Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
7. Gli organi dell'Istituzione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni fino al rinnovo del Consiglio stesso.
8. Il Consiglio Comunale approva i bilanci dell'Istituzione.

Art. 118 - Aziende speciali

1. I servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale possono essere gestiti dal Comune anche attraverso aziende speciali nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione dell'azienda speciale e ne approva lo Statuto ed i regolamenti interni, che disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda.
3. Organi dell'azienda speciale sono: Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno e sulla base di un documento programmatico, fra coloro i quali abbiano comprovati e documentati requisiti di professionalità e di esperienza di gestione di strutture amministrative e siano eleggibili alla carica di Consigliere Comunale.
5. Il documento programmatico, di cui sopra, deve contenere la lista degli amministratori ed il loro curriculum, deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e deve essere depositato nell'ufficio del Segretario Generale almeno due giorni prima della seduta consiliare.
6. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni sino al rinnovo delle cariche.
7. Gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale sono il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale e le relative variazioni, il conto consuntivo e gli altri atti specificati dallo Statuto di ciascuna azienda.
8. Il Sindaco e la Commissione Consiliare competente possono acquisire qualunque atto dell'azienda.

9. L'azienda speciale ha l'obbligo di conseguire il pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, trasferimenti compresi.
10. Gli eventuali costi sociali, per i quali è prevista la possibile copertura di spesa annuale da parte del Comune, si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza.

Art. 119 - Revoca degli Amministratori

1. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali cessano dalla carica ove sia approvata una mozione di sfiducia costruttiva, presentata da un terzo dei consiglieri assegnati e votata, a maggioranza assoluta e per appello nominale, dal Consiglio Comunale messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
2. Gli amministratori di aziende speciali e istituzioni sono revocati, su proposta motivata del Sindaco, dalla maggioranza assoluta del Consiglio Comunale che provvede alla loro sostituzione.
3. Essi debbono dichiarare i loro redditi all'inizio ed alla fine del mandato.

Art. 120 - Società per Azioni

1. Il Consiglio Comunale, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge, promuove la costituzione di Società per azioni con la partecipazione di soggetti pubblici o privati per l'esercizio di servizi pubblici di considerevole rilevanza e dimensioni che richiedono notevoli risorse finanziarie ed un adeguato assetto organizzativo.
2. Nelle Società per Azioni per la gestione di servizi pubblici deve appartenere al Comune almeno il 20% dell'intero capitale sociale.
3. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione dei servizi.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società per azioni sono stabilite la rappresentanza comunale negli organi societari e le forme di raccordo e di collegamento fra il Comune e la società.
5. Per la modifica della partecipazione azionaria, per gli aumenti e le diminuzioni di capitale, e per tutte le altre deliberazioni da adottarsi in assemblea straordinaria, gli atti costitutivi della Società devono prevedere maggioranze qualificate per il cui raggiungimento siano comunque determinanti i voti del Comune di Battipaglia.
6. Il Consiglio Comunale nomina i rappresentanti del Comune negli organi societari.
7. Le società sono obbligate alla certificazione del Bilancio.
8. Il Comune favorisce la partecipazione azionaria dei cittadini ed utenti alle società per azioni che gestiscono dei servizi pubblici di particolare interesse sociale.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 121 - Collaborazione fra Enti Locali

1. Il Comune promuove e favorisce forme associative, fra cui l'unione dei Comuni di cui all'art. 32 del d.lgs. 267 del 2000, di cooperazione e di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di conseguire obiettivi di interesse comune e di coordinare ed organizzare la più razionale gestione dei servizi pubblici.

Art. 122 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la stipulazione di convenzioni con altri comuni e la provincia, per svolgere in maniera coordinata e razionale funzioni e servizi determinati ovvero per realizzare e gestire opere pubbliche.²⁸
2. La convenzione precisa le finalità specifiche da perseguire, la sua durata, le forme di consultazione periodica degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, partendo dai conferimenti iniziali di capitali, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 123 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale promuove la costituzione di un consorzio con altri comuni ed eventualmente con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi pubblici di considerevole rilevanza economica o imprenditoriale ovvero quando ragioni di economicità consentono il ricorso ai modelli di gestione dei servizi secondo quanto previsto dalla legislazione in materia.
2. Il Consiglio Comunale a tal fine approva una convenzione, ai sensi dell'art. 122 del presente statuto, unitamente allo Statuto consortile, che disciplina l'ordinamento, la composizione e le modalità di elezione degli organi del Consorzio, secondo le norme per le aziende speciali in quanto compatibili.²⁹
3. Sono organi del Consorzio: l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti associati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Lo Statuto del consorzio indica gli atti fondamentali di competenza dell'Assemblea e la loro obbligatoria pubblicazione negli Albi pretori degli Enti consorziati.

Art. 124 - Accordi di programma

1. Il Comune promuove e conclude accordi di programma per definire e realizzare opere, interventi o programmi di intervento, che richiedono per la loro compiuta esecuzione l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici.
2. L'accordo deve assicurare il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici coinvolti, contemplare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla sua realizzazione; deve contenere un piano finanziario al fine di definire i costi, le fonti di finanziamento e la disciplina dei rapporti fra Enti interessati; regolare procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti; garantire ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco, ove competente ai sensi della vigente normativa, convoca una conferenza fra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, onde verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma.
4. Il Sindaco definisce ed approva l'accordo di programma previa deliberazione di indirizzo del Consiglio Comunale con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge.

TITOLO VIII - IMPEGNO DELLE RISORSE E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 125 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune adotta un Regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali al fine di garantirne redditività, valorizzazione ed utilizzo improntato ai principi di non discriminazione.

²⁸ Comma modificato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

²⁹ Comma modificato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

Art. 126 - Tributi comunali

1. Nell'ambito dell'ordinamento della finanza pubblica e in applicazione della posizione costituzionale di soggetto di autonomia locale ad esso garantita il Comune rivendica certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. Il Comune esercita potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 127 - Entrate del Comune

1. Le entrate del Comune sono costituite da:
 - a) entrate proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate;
 - i) eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
2. Il Comune destina i trasferimenti erariali al finanziamento dei servizi indispensabili; provvede, con le entrate fiscali, al finanziamento dei servizi pubblici necessari per lo sviluppo della propria comunità nonché all'integrazione della contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Con le opportune differenziazioni e per quanto possibile il Comune adegua le tariffe dei servizi erogati al costo degli stessi.

Art. 128 - Bilancio e Programmazione

1. Il Comune di Battipaglia, in conformità all'art. 151 del Dlgs. n. 267/2000, ispira la propria gestione al principio della programmazione, per cui con le modalità previste dall'apposito Regolamento comunale di contabilità, provvederà a presentare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) entro il 31 luglio di ogni anno, ed a deliberare il Bilancio di Previsione Finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno, con un orizzonte temporale triennale, salvo diverse disposizioni ministeriali in merito ai tempi degli adempimenti di cui al punto precedente.
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. ABROGATO
6. ABROGATO

Art. 129 - Conto Consuntivo/Rendiconto

1. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.
2. La Giunta predispose, almeno venti giorni prima della convocazione del Consiglio, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente. Entro il predetto termine il conto è depositato presso il Segretario del Comune.
3. I risultati di gestione devono essere rilevati secondo quanto previsto dall'art. 151, comma 5, del Dlgs. 267/2000.

4. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta circa le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del Dlgs. 118/2011.
5. Al rendiconto è allegata altresì la relazione dei Revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
6. *Abrogato*³⁰

Art. 129-bis - Intervento sostitutivo per l'approvazione del Bilancio-Conto Consuntivo e Salvaguardia equilibri di Bilancio

ABROGATO

Art. 130 - Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale nomina il collegio dei Revisori, composto da tre membri, secondo quanto previsto dall'art. 16, commi 25 e 25-bis del D.L. n. 138 del 2011 e dal regolamento attuativo.³¹
2. *Abrogato*
3. Il collegio dura in carica tre anni con decorrenza dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina.
4. *Abrogato*
5. I verbali del collegio, che si riunisce almeno una volta al mese, sono pubblici.
6. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Essi collaborano con il Consiglio nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo e possono intervenire alle riunioni della Giunta.
7. I Revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attestano e certificano la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. A tale scopo redigono apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In essa esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una gestione efficiente, migliore efficienza, produttività ed economicità;
8. Il Collegio dei Revisori, nella sua opera di collaborazione con il Consiglio Comunale e nella sua funzione di vigilanza:
 - a) presenta, con scadenza trimestrale, una relazione della propria attività evidenziando le eventuali irregolarità e disfunzioni riscontrate, proponendo gli eventuali ed opportuni interventi al Consiglio Comunale;
 - b) verifica l'efficacia con cui si svolge il controllo economico di gestione e formula i propri rilievi nella relazione del conto consuntivo;
 - c) certifica la veridicità delle grandezze finanziarie iscritte nel bilancio preventivo;
 - d) esprime pareri sulle proposte di deliberazione contenenti variazioni di bilancio e piani finanziari, sulla gestione delle risorse economiche affidate ai Consigli Circoscrizionali o a terzi, sui rapporti con le Aziende Speciali;
 - e) può comunque procedere in qualsiasi momento ad accertamenti ed a segnalare immediatamente al Consiglio Comunale eventuali irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente;
 - f) assicura la presenza di almeno uno dei suoi membri durante le sedute di approvazione del bilancio preventivo e delle delibere di variazione del bilancio.
9. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con diligenza del mandatario.

³⁰ Comma abrogato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

³¹ Comma modificato con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

10. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento del Collegio, le procedure in caso di dimissioni, decadenza e revoca dei singoli membri e di reintegrazione del Collegio, in conformità alla legge in materia.

Art. 131 - Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il Comune effettua il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 267 del 2000.
2. Le modalità di espletamento del controllo sono indicate nel regolamento di contabilità.³²

Art. 132 - Rinvio al regolamento di contabilità

1. Il Regolamento di contabilità e quello sui controlli disciplinano ulteriori eventuali forme di verifica della gestione economo-finanziaria, al fine di consentire al Consiglio Comunale una esaustiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
2. Il Regolamento di contabilità detta altresì nome in ordine alle scritture obbligatorie che devono essere tenute, alle modalità di riunione del collegio dei Revisori dei conti, alla redazione di processi verbali, all'indennità da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio, e a quanto altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico-finanziario.

Art. 133 - Controllo di gestione

1. È istituito il controllo interno di gestione.
2. Il Regolamento apposito disciplina la struttura e le funzioni dell'ufficio preposto a tale controllo.
3. Con il controllo di gestione devono essere verificati sistematicamente, in riferimento agli obiettivi programmatici ed ai servizi direttamente gestiti dal comune, il raggiungimento dei risultati nell'impiego razionale ed economico delle risorse finanziarie, strumentali e di personale impiegato.
4. Il Bilancio di previsione ed il rendiconto devono includere rispettivamente i preventivi ed i risultati economici riferiti ai singoli centri di costo.
5. Il Regolamento disciplina altresì i criteri di formulazione degli indicatori atti a fornire informazioni sui costi e sui risultati della gestione, nonché in ordine alle modalità di elaborazione, da parte dell'ufficio di cui al primo comma, di periodici rapporti di sintesi sull'andamento del servizio, nonché di indagini a campione sui servizi del Comune, degli enti e delle istituzioni da esso dipendenti. I rapporti vanno trasmessi al collegio dei Revisori dei conti per i necessari riscontri e al Sindaco per gli ulteriori provvedimenti del caso.
6. La direzione e la responsabilità dell'ufficio è attribuita al Dirigente del Settore Economico-Finanziario.

Art. 133- bis - Controllo di regolarità

1. E' attivato il controllo di regolarità amministrativo e contabile sia nella fase preventiva che nella fase successiva alla formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147/bis del Dlgs. 267/2000 e secondo le modalità fissate dal relativo regolamento comunale.

Art. 133-ter - Controllo sugli organismi partecipati

1. È istituito il controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

³² Articolo sostituito con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

2. Le forme e le modalità del predetto controllo vengono disciplinate dal Regolamento.³³

Art. 134 - Controllo strategico

1. È istituito il controllo strategico, ai sensi dell'art. 147-ter, del D.Lgs. n. 267/2000
2. Le forme e le modalità del predetto controllo vengono disciplinate dal Regolamento.³⁴

Art. 134-bis - Controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. È istituito il controllo sulla qualità dei servizi erogati, ai sensi dell'art. 147, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000
2. Le forme e le modalità del predetto controllo vengono disciplinate dal Regolamento.³⁵

Art. 135 - Contratti

1. Il Comune applica le procedure previste dalla normativa comunitaria in quanto recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite nell'apposito Regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
3. La stipulazione dei contratti deve comunque essere preceduta da apposito atto indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, nonché le ragioni che ne sono alla base.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 136 - Adozione e Revisione dei Regolamenti

1. I seguenti regolamenti devono essere deliberati o modificati entro un anno dall'approvazione del presente Statuto:
 - 1) Regolamento per l'uso del gonfalone e dello stemma;
 - 2) Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - 3) Regolamento per il funzionamento della Giunta;
 - 4) Regolamento per il funzionamento delle Commissioni permanenti e speciali;
 - 5) Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Garante della Legalità;
 - 6) Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso e informazione;
 - 7) Regolamento sulla partecipazione popolare;
 - 8) Regolamento sulla gestione del patrimonio;
 - 9) Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
 - 10) Regolamento del personale e procedura concorsuale;
 - 11) Regolamento del Senato comunale;
 - 12) Regolamento sui Consigli di Quartiere

³³ Articolo sostituito con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

³⁴ Articolo sostituito con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

³⁵ Articolo introdotto con delibera C.C. n. 13 del 23.01.2023

2. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi Regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto, ove non in contrasto con lo stesso.
3. Le norme regolamentari vigenti ma non compatibili con le disposizioni previste in sede di revisione e adeguamento del presente Statuto ai sensi della legge n. 81/93 sono abrogate.

Art. 137 - Adozione e Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio con le stesse modalità previste dalla legge per la sua approvazione (art. 6, comma 4, del Dlgs 267/2000).
2. La proposta di abrogazione di norme statutarie segue la stessa procedura della proposta di revisione.

Art. 138 - Disposizioni Finali

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267 /2000.
3. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.